

Edizione 07/2025

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
RICHIESTA FINANZIAMENTO PRESTITO
FINALIZZATO VEICOLO
IMPRESE E PROFESSIONISTI

1. Foglio Informativo
2. Documento di Sintesi
3. Richiesta di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo
4. Impegno di ritiro (solo in caso di finanziamento con Valore Futuro Garantito)
5. Condizioni generali di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo
6. Informativa sul trattamento dei dati personali
7. Informativa Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)

Questa modulistica è applicabile solo al Cliente non Consumatore (ES. AZIENDA, IMPRESA, SOCIETA', PROFESSIONISTA, SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA, ECC.)

*La tabella del TEGM per conoscere i valori dei tassi soglia ai fini dell'usura è stampata e consegnata presso il Convenzionato.

Foglio Informativo num.1 – Aggiornamento n. 12 Data ultimo aggiornamento 07/2025

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

PRESTITO FINALIZZATO VEICOLO A IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES e NISSAN FINANCIAL SERVICES sono marchi commerciali utilizzati dalla RCI Banque S.A. Succursale Italiana
Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma - Tel. 06 417731 - Email: clienti-it@crm.rcibs.it - Indirizzo di posta elettronica certificata: rcibanque@legalmail.it - Cap. Soc. € 100.000.000,00 (i.v.) da Unico Socio - C.F./Part. I.V.A. e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma: 05574741004 - R.E.A. RM-900004 - Iscritta all'Albo Banca d'Italia n° 5382 - Cod. ABI 03103 - Intermediario assicurativo, iscritto nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS. Sede Legale RCI Banque S.A.: 15, rue d'Uzès 75002 - Parigi - Francia

Siti internet: www.mobilize-fs.it - www.nissan-fs.it

CHE COS'È IL PRESTITO FINALIZZATO VEICOLO

CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE

Che cos'è il Contratto di finanziamento: il Contratto è un prestito finalizzato all'acquisto di beni (in particolare Veicoli) e/o alla prestazione di servizi (per esempio polizza assicurativa, servizio di manutenzione) di rivenditori convenzionati (ciascuno, "Convenzionato") con RCI Banque S.A. Succursale Italiana (di seguito "RCI Banque" o la "Banca" o il "Finanziatore") nonché, in caso di rifinanziamento finalizzato al saldo della rata finale (di seguito "Rata Finale"). La Banca, in particolare, eroga una somma mediante versamento dell'importo finanziato, dopo l'approvazione, direttamente al Convenzionato per l'acquisto del Veicolo finanziato o il saldo Rata Finale, in caso di rifinanziamento, alle compagnie di assicurazione quale costo dei premi per l'acquisto dell'assicurazione e ad altri fornitori di servizi finanziati per l'acquisto dei medesimi. Il Cliente si impegna a restituire l'importo erogato secondo un piano d'ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate periodiche, costanti o variabili, può essere pattuita ad esempio anche una Rata Finale di importo maggiore delle altre, pari al Valore Futuro Garantito (VFG). In tal caso è concessa, a certe specifiche condizioni, la facoltà per il Cliente di optare, tra la modalità del versamento della somma corrispondente al VFG o la riconsegna del Veicolo o la riconsegna del Veicolo con contestuale sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento per l'acquisto di un nuovo Veicolo. In aggiunta alle precedenti, c'è una quarta opzione, subordinata al mantenimento del Veicolo e all'approvazione della Banca, che è rappresentata dal rifinanziamento della Rata Finale corrispondente al VFG, previa sottoscrizione di un separato contratto di finanziamento.

Quando si perfeziona il Contratto: il Cliente potrà liberamente scegliere di concludere il Contratto eseguendo la relativa procedura interamente *online* oppure recandosi presso la sede del Fornitore del Veicolo. Qualora il Cliente desideri concludere il Contratto *online*, dovrà utilizzare il servizio di firma elettronica qualificata, messo a disposizione dalla RCI Banque. Qualora il Cliente preferisca, per qualsivoglia ragione, recarsi presso la sede del Fornitore del Veicolo per la sottoscrizione della documentazione contrattuale, il Cliente potrà scegliere, anche dopo aver iniziato online la procedura per la conclusione del Contratto, di sottoscrivere la documentazione contrattuale con firma autografa, presso la sede del Fornitore del Veicolo. Fermo quanto precede, il Cliente prende atto e accetta che taluni processi (ad esempio, in caso di VFG, la sottoscrizione del nuovo accordo, in caso di scelta, accettazione e attivazione del rifinanziamento della Rata Finale di cui all'Opzione D), potrebbe essere disponibile solo il canale a distanza, quantomeno nei casi gli stessi debbano essere gestiti direttamente dalla Banca (ad esempio, per il venir meno del Primo Convenzionato).

In ogni caso, per la conclusione del Contratto è necessaria la previa sottoscrizione da parte del Cliente della Richiesta di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo, insieme alle relative Condizioni Generali, e la previa sottoscrizione per ricevuta ed accettazione della documentazione precontrattuale ovvero del Foglio Informativo e del Documento di Sintesi. Contes-

tualmente alla sottoscrizione dei suddetti documenti, il Cliente dovrà inoltre sottoscrivere per ricevuta l'Informativa sul trattamento dei dati personali e l'Informativa Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), entrambe allegate alla documentazione contrattuale.

La RCI Banque potrà accettare o rifiutare la richiesta di finanziamento del Veicolo del Cliente, a propria esclusiva discrezione. Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Cliente ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. L'eventuale comunicazione di diniego relativamente alla domanda di credito verrà trasmessa al Cliente ai recapiti indicati unitamente ai contatti dell'assistenza clienti laddove il Cliente medesimo desideri mettersi in contatto con il Finanziatore per avere ulteriori dettagli. Il Contratto si perfeziona con l'accettazione della richiesta di finanziamento del Cliente e conseguente erogazione della somma finanziata da parte della Banca, confermata mediante apposita comunicazione su supporto durevole unitamente alla data di decorso del termine per l'esercizio del diritto di recesso, previa verifica del merito creditizio e sui dati del Cliente sulla base di informazioni adeguate.

L'esito della verifica del merito creditizio viene comunicato al Cliente e non determina il perfezionamento del Contratto perché non ne costituisce accettazione. La RCI Banque si riserva una nuova verifica nel caso di deterioramento del merito creditizio o variazioni nei dati del Cliente, avvenuto successivamente alla richiesta di finanziamento ed invio della suddetta comunicazione, ma comunque in fase antecedente all'accettazione della stessa da parte della Banca, inviando in tal caso una nuova comunicazione al Cliente circa gli esiti della nuova valutazione.

Eventuali servizi accessori: il Cliente ha facoltà di aderire, in fase di sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo, ad una copertura assicurativa facoltativa a tutela del rimborso del credito derivante dal finanziamento, denominata Finanziamento Protetto. Il Cliente prende atto che tale copertura assicurativa è sempre facoltativa e che la mancata adesione non comporta alcuna conseguenza in ordine alla accettazione della richiesta di finanziamento. Altre forme di polizza assicurativa, sempre facoltative, quali ad esempio, per il Veicolo oggetto del finanziamento, polizze incendio e furto, danni a terzi, responsabilità civile (RCA), etc., potranno essere richieste dal Cliente con la sottoscrizione di appositi moduli di adesione, previa ricezione e visione del documento riepilogativo degli obblighi di comportamento dell'intermediario assicurativo insieme alla documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento offerte da RCI Banque sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa proposta da RCI Banque o sottoscrivere una diversa polizza liberamente scelta sul mercato.

In caso di acquisto di una o più polizze assicurative facoltative l'Importo Totale del Credito sarà incrementato di un importo pari al costo del premio delle coperture assicurative scelte e conseguentemente aumenterà l'importo totale dovuto.

I singoli prodotti assicurativi, eventualmente facenti parte di un pacchetto di prodotti assicurativi offerti da RCI Banque, sono acquistabili anche singolarmente ai prezzi di listino.

I set informativi ed i prezzi di listino dei prodotti assicurativi sono disponibili presso i Convenzionati e sui seguenti siti www.mobilize-fs.it e www.nissan-fs.it

QUESTIONARIO DEMANDS & NEEDS

Gentile Cliente, qualora abbia scelto di procedere con la simulazione del suo finanziamento, comprensiva di prodotti assicurativi, Le ricordiamo che per poterle offrire soluzioni costruite su misura in base alle sue esigenze, Le chiederemo, prima della sottoscrizione di uno o più polizze assicurative, di rispondere alle domande che troverà nel Questionario Demands & Needs, in linea con la normativa assicurativa. Avremo così la possibilità, sulla base delle informazioni che ci fornirà, di proporle contratti assicurativi coerenti con le sue richieste ed esigenze. In ogni caso, rispondere al questionario non la impegnerà in alcun modo alla sottoscrizione di una polizza.

In nessun caso per le polizze intermedie dalla RCI Banque, in qualità di intermediario assicurativo, la stessa può essere beneficiaria.

Le polizze assicurative sono offerte in via accessoria al presente Contratto e intermedie dalla RCI Banque.

La documentazione precontrattuale e contrattuale della/e polizza/e, prevista dalle norme vigenti, è comunque sempre disponibile presso il Convenzionato e sui siti della RCI Banque sezione TRASPARENZA e viene in ogni caso consegnata al Cliente prima della sottoscrizione della/e polizza/e assicurativa/e.

Il Cliente può, anche, aderire a uno o più servizi accessori facoltativi offerti dal Fornitore/Convenzionato e riportati nel Contratto, alle condizioni e nei termini previsti dalla relativa documentazione contrattuale separatamente sottoscritta dal Cliente.

Con la firma del Contratto di Finanziamento il Cliente può richiedere alla RCI Banque di finanziare il costo relativo ai servizi accessori facoltativi così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto.

Condizioni di erogazione: l'erogazione viene effettuata mediante versamento dell'importo finanziato, dopo l'approvazione da parte della RCI Banque, direttamente al Convenzionato per l'acquisto del Veicolo finanziato, o per il saldo della relativa Rata Finale, alla compagnia di assicurazione quale costo dei premi per l'acquisto dell'assicurazione e ad altri fornitori di servizi finanziati per l'acquisto dei medesimi.

In caso di acquisto di una o più polizze assicurative facoltative l'Importo Totale del Credito sarà incrementato di un importo pari al costo del premio delle coperture assicurative scelte e conseguentemente aumenterà l'importo totale dovuto.

Rischi relativi al prestito finalizzato: poiché il prestito è stabilito a tasso fisso, non è prevista per il Cliente la possibilità di sfruttare eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso nel corso della durata del rimborso. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese (ad. es. bancarie e/o postali) e/o oneri fiscali (ad es. tasse e imposte), contrattualmente a carico del Cliente, a fronte di variazioni non imposte dalla Banca.

Garanzie: il finanziamento può essere condizionato al rilascio di garanzie personali (ad es. fideiussione, coobbligazione) e/o cambiarie e/o ipoteca sul Veicolo.

Portabilità: Il Cliente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da RCI Banque ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cliente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a RCI Banque (art. 1202 del Codice Civile).

Rating di Legalità: in ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la RCI Banque considera il *Rating* di Legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito del Cliente e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche. Al fine di poter tener conto della presenza del Rating di Legalità, l'impresa che richiede il finanziamento deve preventivamente dichiarare di essere iscritta nell'apposito elenco e si impegna a comunicare alla RCI Banque l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

Per saperne di più: <http://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita>.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono uguali per ogni tipologia di clientela e per ogni tipologia di Veicolo e/o servizio.

Quanto può costare il Prestito Finalizzato:

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO

<u>Contratto con rate costante</u>		<u>Contratto con Rata Finale - Valore Futuro Garantito</u>	
Importo finanziato totale:	22.100 €	Importo finanziato totale:	23.850 €
Durata:	48	Durata:	36
Spese di istruttoria:	350 €	Spese di istruttoria:	350 €
Bollo contrattuale:	39,63 €	Bollo contrattuale:	59,62 €
Importo totale dovuto:	18.209 €	Importo totale dovuto:	27.259 €
Importo rata:	364,18 €	Importo rata:	304,42 €
TAN:	6,7%	TAN:	5,49%
TAEG:	8,78%	TAEG:	6,61%

Gli esempi rappresentativi sopra riportati prendono come modello un importo finanziato medio ed una durata media. Essi non costituiscono offerta vincolante per la RCI Banque.

Il TAEG indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG include, oltre al capitale e agli interessi (calcolati al relativo TAN fisso sopra riportato), le seguenti voci di costo:

- spese di istruttoria pratica;
- spese di incasso e gestione rata per singolo pagamento;
- imposta di bollo/sostitutiva sul Contratto a carico del Cliente;
- imposta di bollo su singola comunicazione al Cliente, se prevista;
- costo per singole comunicazioni periodiche, se richieste in formato cartaceo.

Il limite massimo, al momento della stipula, del Tasso Annuo Nominale (TAN) è del 12,50%. I tassi applicati non potranno, in ogni caso, superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.

TEGM: il Tasso Effettivo Globale Medio previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), rilevato trimestralmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alle operazioni di prestito finalizzato può essere consultato presso la rete dei Convenzionati o sui siti della RCI Banque nella sezione Trasparenza ovvero sul sito:
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/operazioni_credizie_tassi.html

Dettaglio condizioni economiche:

Importo finanziabile: da 1.500 a 75.000 euro. Durata: da 12 a 84 mesi.

Periodicità delle rate: mensile e posticipata.

Ciascuna rata è comprensiva sia della quota capitale sia della quota interessi maturata. Il Piano di rimborso è un piano di ammortamento alla "francese", con una rata periodica, costante o variabile, che prevede una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente. Nel caso sia previsto dal Contratto di finanziamento, essa potrà prevedere una Rata Finale residua, anche di importo maggiore delle altre rate.

I pagamenti del Cliente verranno imputati in ordine di anzianità prima a rate scadute, poi a spese, poi a eventuali interessi di mora e penali.

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES e NISSAN FINANCIAL SERVICES sono marchi commerciali utilizzati da RCI Banque S.A. Succursale Italiana
 Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma - Tel. 06 417731 - Email: clienti-it@crm.rcibs.it - Indirizzo di posta elettronica certificata: rcibanque@legalmail.it -
 Cap. Soc. € 100.000.000,00 (i.v.) da Unico Socio - C.F./Part. I.V.A. e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma: 05574741004 - R.E.A. RM-900004 -
 Iscritta all'Albo Banca d'Italia n° 5382 - Cod. ABI 03103 - Associata Assofin - Intermediario assicurativo, iscritto nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS. Sede Legale RCI Banque S.A.: 15, rue d'Uzès 75002 - Parigi - Francia - Siti internet: www.mobilize-fs.it - www.nissan-fs.it

Spese	• Spese di Istruttoria: fino ad un massimo di 400€; • Spese di gestione pratica e incasso pro-rata per incasso con modalità SDD (Sepa Direct Debit) 3,00€; • Spese di gestione pratica e incasso pro-rata per incasso con Bollettini Postali 3,00€; • Richiesta Conteggio Estinzione Anticipata non finalizzata 10€; • Modifica della domiciliazione bancaria 5€; • Spese per emissione duplicati di documenti 10€; • Spesa per produzione carnet bollettini 15€; • Commissioni di incasso/richiamo effetti 25€; • Spese di emissione documenti/fatture non obbligatorie 10€; • Imposta di bollo una tantum pari a 16€, l'importo di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge; • Spese per comunicazioni periodiche alla Clientela: - in formato cartaceo: 1,20€ per ogni invio oltre imposta di bollo pari a 2€ per importi superiori a 77,47€; - in formato elettronico: 0€ oltre imposta di bollo di 2€ per importi superiori a 77,47€; - spese per comunicazioni relative alla modifica delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale: 0€ per ogni invio oltre imposte di bollo. • L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge. • Spese di richiesta duplicati di documenti contrattuali o estratti conto 10€; • Corrispettivo per ogni Km di percorrenza in più in caso di restituzione del Veicolo con Valore Futuro Garantito fino ad un massimo di 0,18€ in funzione di marca e modello, oltre ad eventuali spese relative alla perizia del Veicolo. • L'eventuale attivazione dell'Opzione D (rfinanziamento Rata Finale) potrebbe ragionevolmente determinare l'applicazione di costi aggiuntivi rispetto a quelli di cui presente Contratto, secondo i termini e le condizioni di cui al separato accordo da accettare e sottoscrivere con il Finanziatore. Nel suindicato piano finanziario sono indicati gli eventuali costi relativi a prodotti facoltativi quali: Assicurazione a garanzia del credito denominata Finanziamento Protetto, Assistenza Veicolo, Assicurazione del Veicolo, prodotti complessi o combinazioni di prodotti legati al Veicolo acquistato. Importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di esercizio del diritto di recesso del Cliente [_____]
Spese notarili	Qualora venga richiesta ed iscritta un'ipoteca sul Veicolo, il Notaio sarà scelto dal Cliente e le relative spese notarili, fiscali e di agenzia saranno a carico del Cliente. Nel caso in cui il Cliente richieda alla RCI Banque la cancellazione dell'ipoteca iscritta la spesa per la cancellazione dell'ipoteca sul Veicolo è di 240€, di cui 40€ spese notarili e 91€ di tasse amministrative, salvo variazioni di spese notarili e tasse.
Costi in caso di ritardo dei pagamenti	In caso di ritardato o mancato pagamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla RCI Banque: a) senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute (inclusivo sia della quota capitale che della quota interessi), al tasso pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 per le operazioni di credito finalizzato. Il tasso degli interessi di mora così determinato applicabile al momento della conclusione del Contratto è indicato nella Condizioni Particolari di Contratto. Ulteriori interessi di mora non verranno computati sugli interessi di mora già maturati. Le modifiche dei tassi soglia sono pubblicate trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale e comunque disponibili sui siti della RCI Banque, nella Sezione TRASPARENZA; e b) una penale di importo pari al 12% delle rate scadute e non pagate, fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento), restando in ogni caso salva la risarcibilità del danno ulteriore; e c) le spese legali eventualmente sostenute dalla RCI Banque per il recupero giudiziale delle somme dovute dal Cliente (incluse le spese di protesto), come liquidate dal giudice o calcolate applicando il vigente tariffario degli onorari e diritti degli avvocati. Resta in ogni caso salvo il diritto della RCI Banque al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito. In aggiunta a quanto sopra indicato: - in caso di mancato pagamento di due rate è prevista la risoluzione del Contratto e la decadenza dal beneficio del termine dietro comunicazione scritta della RCI Banque. - In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, la RCI Banque potrà segnalare la posizione debitoria presso banche dati pubbliche e/o private, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'interno dell'informativa sul Sistema di Informazioni Creditizie (SIC). In conseguenza alla risoluzione del Contratto, il Cliente sarà tenuto a corrispondere in un'unica soluzione alla RCI Banque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione: - tutti gli importi ancora dovuti a quest'ultima, vale a dire il capitale residuo, scaduto ed a scadere; e - una penale di importo pari al 5% delle somme sia scadute che a scadere, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille); - gli interessi di mora, come dovuti ai sensi dell'Articolo 12.1 delle Condizioni Generali di seguito; - le somme eventualmente dovute ai sensi dell'Articolo 7 delle Condizioni Generali; e - le spese legali eventualmente sostenute dalla RCI Banque per il recupero giudiziale delle somme dovute dal Cliente (incluse le spese di protesto), come liquidate dal giudice o calcolate applicando il vigente tariffario degli onorari e diritti degli avvocati. Resta in ogni caso salvo il diritto della RCI Banque al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

Oneri fiscali	Sono ad esclusivo ed integrale carico del Cliente i pagamenti di ogni imposta, tassa e onere come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.
Rating di legalità	Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni riportate nel presente foglio informativo. - Spese di istruttoria: riduzione del 100% - Durata massima dell'istruttoria: 15 (quindici) giorni Tali condizioni migliorative si applicano solo alle imprese che hanno ottenuto il rating legalità

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile leggere attentamente il **Documento di Sintesi** contenente le condizioni economiche applicate.

TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione completa.
Condizioni di erogazione <i>Modalità e tempi con i quali il Cliente può utilizzare il credito</i>	L'erogazione viene effettuata mediante versamento dell'importo finanziato, dopo l'approvazione da parte della RCI Banque, direttamente al Convenzionato per l'acquisto del Veicolo finanziato, o per il saldo relativo alla Rata Finale, alla compagnia di assicurazione quale costo dei premi per l'acquisto dell'assicurazione e ad altri fornitori di servizi finanziati per l'acquisto dei medesimi.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Diritto di Recesso:

Il Cliente avrà il diritto di recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione dello stesso e, se più favorevole, entro 14 (quattordici) giorni dal perfezionamento del Contratto tramite erogazione. La Banca avrà cura di indicare tale ultimo termine con apposita comunicazione. Entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione il Cliente è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati sino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, nonché le somme non ripetibili corrisposte alla Pubblica Amministrazione. Importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di esercizio del diritto di recesso del Cliente [_____]

Rimborso anticipato:

Il Cliente ha il diritto di rimborsare anticipatamente e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore ad un anno, allo 0.5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non dovrà superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto di finanziamento e non sarà richiesto se il rimborso anticipato:

- 1) è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- 2) corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000€.

Mancato o ritardato pagamento:

In caso di ritardato o mancato pagamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla RCI Banque:

- a) senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute (inclusivo sia della quota capitale che della quota interessi), al tasso pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 per le operazioni di credito finalizzato. Il tasso degli interessi di mora così determinato applicabile al momento della conclusione del Contratto è indicato nella Condizioni Particolari di Contratto. Ulteriori interessi di mora non verranno computati sugli interessi di mora già maturati. Le modifiche dei tassi soglia sono pubblicate

trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale e comunque disponibili sui siti della RCI Banque, nella Sezione TRASPARENZA; e
b) una penale di importo pari al 12% delle rate scadute e non pagate, fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento), restando in ogni caso salva la risarcibilità del danno ulteriore; e
c) le spese legali eventualmente sostenute dalla RCI Banque per il recupero giudiziale delle somme dovute dal Cliente (incluse le spese di protesto), come liquidate dal giudice o calcolate applicando il vigente tariffario degli onorari e diritti degli avvocati. Resta in ogni caso salvo il diritto della RCI Banque al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

In aggiunta a quanto sopra indicato:

- in caso di mancato pagamento di due rate è prevista la risoluzione del Contratto e la decadenza dal beneficio del termine dietro comunicazione scritta della RCI Banque.
- In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, la RCI Banque potrà segnalare la posizione debitoria presso banche dati pubbliche e/o private, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'interno dell'informativa sul Sistema di Informazioni Creditizie (SIC).

In conseguenza alla risoluzione del Contratto, il Cliente sarà tenuto a corrispondere in un'unica soluzione alla RCI Banque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione:

- tutti gli importi ancora dovuti a quest'ultima, vale a dire il capitale residuo, scaduto ed a scadere; e
- una penale di importo pari al 5% delle somme sia scadute che a scadere, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille);
- gli interessi di mora, come dovuti ai sensi dell'Articolo 12.1 delle Condizioni Generali di seguito;
- le somme eventualmente dovute ai sensi dell'Articolo 7 delle Condizioni Generali; e
- le spese legali eventualmente sostenute dalla RCI Banque per il recupero giudiziale delle somme dovute dal Cliente (incluse le spese di protesto), come liquidate dal giudice o calcolate applicando il vigente tariffario degli onorari e diritti degli avvocati.

Resta in ogni caso salvo il diritto della RCI Banque al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

Modifica delle Condizioni Contrattuali:

Qualora sussista un giustificato motivo, la RCI Banque si riserva di modificare unilateralmente le condizioni previste dal Contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, limitatamente alle clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse. La modifica verrà comunicata con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, secondo le modalità previste dall'art.118 del D.Lgs.n.385 del 01/09/1993.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Il Cliente potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto eventualmente alla RCI Banque, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla RCI Banque a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche fiscale), costo o spesa. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche (art. 118 T.U.B.).

Tempi massimi di chiusura del rapporto:

La chiusura della relativa posizione contrattuale avverrà entro un massimo di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte della RCI Banque del saldo effettuato dal Cliente di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento. I suddetti tempi sono da intendersi salvo buon fine dei pagamenti.

Reclami:

Nel caso in cui sorga una contestazione o controversia tra il Cliente e la RCI Banque, relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto di Finanziamento, il reclamo va inviato per iscritto (es. raccomandata A/R, e-mail, Posta Elettronica Certificata a: RCI Banque S.A. Succursale Italiana – Servizio Relazione Clientela – Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma; e-mail: clienti-it@crm.rcibs.it, PEC rcicustomer@legalmail.it. La RCI Banque è tenuta a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al Cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo.

Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario:

Il Cliente rimasto insoddisfatto dalla risposta al reclamo o il cui reclamo non abbia ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, prima di esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria, è obbligato a es-

perire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale. A tal fine, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità descritte nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedendo informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla RCI Banque, anche consultando i siti della stessa.

Mediazione:

Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, prima di poter adire l'Autorità giudiziaria, è obbligato a esperire il procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it. L'esperimento di tale procedimento costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale e successiva domanda giudiziale. La condizione di procedibilità di cui al presente paragrafo si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

Garanti:

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti (coobbligati e/o fideiussori) del Cliente.

Portabilità:

Il Cliente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da RCI Banque ad altro Finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cliente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a RCI Banque (art. 1202 del Codice Civile).

Legge applicabile e Foro competente:

Il Contratto di finanziamento è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente il Contratto di finanziamento è competente, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., il Foro di Roma, salvo che (i) la RCI Banque in qualità di attrice, decida a suo insindacabile giudizio di adire il Foro del domicilio del convenuto o (ii) il convenuto sia qualificabile come "consumatore" ai sensi della normativa applicabile, poiché in tal caso sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.

VALORE FUTURO GARANTITO/ RATA FINALE/ VALUTAZIONE DEI DANNI

L'offerta Valore Futuro Garantito (VFG) è caratterizzata dalla possibilità di scelta, da parte del Cliente, circa il pagamento della Rata Finale, che corrisponde all'ultima rata del finanziamento.

In particolare, alla scadenza del finanziamento è concessa al Cliente la facoltà, ove abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal finanziamento, di scegliere discretamente una delle seguenti soluzioni:

- A) riconsegnare il veicolo al Convenzionato appartenente alla Rete distributiva della Casa Costruttrice, senza effettuare il pagamento della Rata Finale, procedendo all'acquisto di un altro Veicolo della stessa marca. In tale ipotesi, qualora il valore del Veicolo al momento della riconsegna sia superiore al VFG, la differenza tra il valore di mercato del Veicolo e il residuo dovuto alla RCI Banque, sarà dal Convenzionato riconosciuta al Cliente quale anticipo (o sua quota parte) per l'acquisto di un nuovo Veicolo.
- B) effettuare il pagamento della Rata Finale al finanziatore alla scadenza prestabilita dal Contratto di Finanziamento, trattenendo definitivamente il Veicolo.
- C) restituire il Veicolo al Convenzionato entro la data di scadenza dell'ultima Rata del Finanziamento, il cui importo corrisponde al VFG, non provvedendo ad alcun nuovo acquisto.
- D) trattenere il Veicolo richiedendo al Finanziatore – anche tramite il Convenzionato, ma solo quando possibile ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali – di accedere ad un separato contratto finalizzato al finanziamento della rata finale corrispondente all'importo del VFG. L'eventuale rifinanziamento ai sensi dell'opzione D presuppone una richiesta esplicita del Cliente, senza automatismi, e si perfeziona con l'accettazione di tale richiesta da parte del Finanziatore e con la relativa erogazione, fermo il rispetto delle condizioni previste per la relativa attivazione.

Se hai scelto l'offerta con Valore Futuro Garantito leggi attentamente il modulo IMPEGNO DI RITIRO che puoi trovare presso il Convenzionato e nella sezione "Trasparenza" dei nostri siti (www.mobilize-fs.it, www.nissan-fs.it), nonché l'art. 16 delle Condizioni Generali di Finanziamento che regola, nel dettaglio, le Opzioni da A) a D) che precedono.

Avvertenza:

Resta inteso che il rifinanziamento della Rata Finale ai sensi dell'Opzione D) che precede, comporta l'istaurazione di un separato rapporto di finanziamento, al quale si applicano spese di istruttoria per accedere al finanziamento, fino a un importo massimo di euro 400,00.

Qualora tu intenda avvalerti dell'Opzione D) rifinanziamento della Rata Finale, potrai leggere attentamente il relativo Foglio Informativo e il Documento di Sintesi – che ti saranno consegnati prima dell'accensione del nuovo rapporto di rifinanziamento – nel quale saranno riportati, fra l'altro, il TAN e il TAEG applicati, nonché gli importi relativi agli altri costi e spese massime a carattere fisso.

L'attivazione dell'Opzione D) (rifinanziamento) potrebbe ragionevolmente determinare l'applicazione di costi aggiuntivi rispetto a quelli di cui presente contratto, secondo i termini e le condizioni di cui al separato accordo da accettare e sottoscrivere con il Finanziatore.

Inoltre, secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di Finanziamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere comunque al Finanziatore, nel termine di scadenza pattuito, l'importo della Rata Finale:

- in tutti i casi di consegna non avvenuta o di inottemperanza alle altre condizioni di cui all'art. 16 delle medesime Condizioni Generali di Finanziamento;
- laddove il Finanziatore non accetti la richiesta di rifinanziamento.

Con la sottoscrizione dell'Impegno di Ritiro, il Cliente acconsente alla cessione dell'Impegno di Ritiro ad un diverso membro della Rete di distribuzione della RCI Banque ("Nuovo Convenzionato"), qualora il Convenzionato non proceda al ritiro del Veicolo o non possa sostituire lo stesso con altro Veicolo, anche a causa della cessazione dell'attività del Convenzionato o della sua uscita dalla rete di distribuzione della RCI Banque. La cessione dell'Impegno di Ritiro sarà possibile solo al verificarsi di tutti i requisiti di cui all'art. 16.2 delle Condizioni Generali di Finanziamento e previa notifica al Cliente. Il Cliente verrà pertanto informato della possibilità di far valere i propri diritti, previsti nell'Impegno di Ritiro, nei confronti del Nuovo Convenzionato, insieme ai relativi dati di contatto. Il Cliente rimane in ogni caso libero di esercitare o meno le opzioni previste nelle lett. da A) a D) sopra indicate. Nel caso in cui il Cliente intenda esercitare l'opzione D), rimane ferma la cessione dell'Impegno di Ritiro al Nuovo Convenzionato ma il Cliente dovrà rivolgersi direttamente alla RCI Banque – e non al Nuovo Convenzionato – per accendere il rifinanziamento della Rata Finale.

LEGENDA

Centrale Rischi	Banca dati che opera presso la Banca d'Italia nella quale vengono registrate le segnalazioni di tutte le banche e le società finanziarie sulle inadempienze, sulle garanzie e sui debiti dei propri clienti che superano determinate soglie minime.
Classificazione a Default	Si intende lo stato di inadempienza in cui si trova il Cliente allorché non è in grado di rimborsare i propri debiti nei confronti della Banca. A seguito dell'emanazione in sede europea delle "Linee guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013" (EBA/GL/2016/07) e delle "Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" e relativo Regolamento Delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 (EBA/RTS/2016/06), a loro volta recepite a livello nazionale da Banca d'Italia, sono state introdotte nuove regole in materia di "Classificazione in Default delle controparti" a cui le banche si dovranno attenere a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.
Cliente consumatore	La persona fisica che agisce e/o stipula il finanziamento per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Cliente non consumatore	Si definisce Cliente non consumatore la ditta individuale o società di persone o società di capitali che agisce per scopi connessi alla propria attività imprenditoriale o professionale (ad esempio azienda, impresa, società, professionista, soggetto titolare di partita iva, etc.).
Contratto / Contratto di Finanziamento	Si intende il Contratto di finanziamento composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati, stipulato fra la RCI Banque S.A. Succursale Italiana ed il Cliente, come individuato nelle Condizioni Particolari.
Convenzionato	È il rivenditore di beni e servizi che in virtù di una Convenzione con la RCI Banque è autorizzato a proporre finanziamenti rateali finalizzati all'acquisto di beni (in particolare Veicoli) e/o alla prestazione di servizi.
Decadenza dal beneficio del termine	Comunicazione al Cliente del mancato o ritardato rimborso all'emittente di due o più rate mensili, con contestuale richiesta di pagamento immediato del debito residuo.
Durata del finanziamento	Intervallo temporale concordato dalla RCI Banque e dal Cliente entro cui il Cliente dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.
Erogazione	Atto con cui la Banca, nel prestito finalizzato, versa al Convenzionato l'importo concesso in prestito. L'erogazione viene effettuata mediante versamento dell'importo finanziato, dopo l'approvazione da parte della RCI Banque, direttamente al Convenzionato per l'acquisto del Veicolo finanziato, o per il saldo della relativa Rata Finale, alle compagnie di assicurazione quale costo dei premi per l'acquisto dell'assicurazione eventualmente sottoscritta dal Cliente mediante il Contratto e ad altri fornitori di servizi finanziati per l'acquisto dei medesimi.
Firma Elettronica Qualificata (FEQ)	La FEQ (Firma Elettronica Qualificata) è la firma elettronica che la RCI Banque offre ai propri Clienti che scelgono di sottoscrivere elettronicamente un Contratto di Finanziamento finalizzato all'acquisto di un Veicolo. Tale servizio permette di sottoscrivere validamente i contratti di finanziamento che avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alla firma autografa. La FEQ è "un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".
Garanzia	La garanzia serve a tutelare il finanziatore se il Cliente non riesce a rimborsare il prestito. Le garanzie possono essere reali (ad esempio ipoteca sul Veicolo) o personali (ad esempio firma di un coobbligato, fideiussore, etc.) o cambiarie.

Insolvenza	Mancato, insufficiente o ritardato rimborso alla RCI Banque di una o più rate da parte del debitore.
Penale	Concordata nel Contratto è corrisposta dal Cliente alla RCI Banque in caso di mancato pagamento di una o più rate di rimborso o risoluzione del Contratto.
Piano di ammortamento	Modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interessi.
Piano di ammortamento alla francese	Piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Prestito finalizzato	Finanziamento rivolto ai Clienti acceso presso un Convenzionato per dilazionare il prezzo d'acquisto di beni / servizi dallo stesso venduti / forniti. L'importo è erogato direttamente al Convenzionato.
Rata	Versamento periodico da corrispondere alla RCI Banque come rimborso del finanziamento ricevuto. È composta da una quota capitale, cioè il rimborso della somma prestata, e da una quota interessi, costituita dagli interessi maturati.
Rimborso anticipato	Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro il pagamento di un onere aggiuntivo nel limite massimo previsto per legge.
Sistemi di Informazione Creditizie (SIC)	I SIC sono banche dati private che raccolgono informazioni sull'accesso al credito dei cittadini e sull'andamento dei rapporti di credito. Banche e società finanziarie possono consultare i SIC prima di concedere un finanziamento e li alimentano con le informazioni che raccolgono durante tutta la durata del contratto, in ogni caso nei termini e secondo i limiti descritti nell'Informativa Sistemi di Informazione Creditizie (SIC).
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Tasso d'interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del finanziamento, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere alla Banca e che, sommata alla quota capitale, determina la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale di un finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione dei canoni. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di mora	È il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Titolare effettivo	È la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, o, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, o ne risultano beneficiari.
Veicolo	Si intende il Veicolo oggetto del Contratto, scelto dal Cliente conformemente alle proprie esigenze, sia per quanto concerne la casa costruttrice che le qualità e caratteristiche tecniche, gli accessori, optional e allestimenti, così come meglio descritto nelle Condizioni Particolari.

Firma del Convenzionato:

"DOCUMENTO DI SINTESI" RICHIESTA PRESTITO FINALIZZATO VEICOLO A IMPRESE E PROFESSIONISTI

Cogn. Ragione Sociale		Nome		C.F./Part. I.V.A.																	
DATI DEL FINANZIAMENTO																					
Marca				Mese/Anno fabbricazione						Targa o Telaio										Tipo Veicolo: Nuovo ☐ Usato ☐	
Prezzo Acquisto Veicolo		€				Modello/CC															
Anticipo		€																			
Importo Finanziato Veicolo		€																			
Totale Finanziato Assicurazioni e Servizi Facoltativi vedi dettaglio pg. successiva		€																			
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO		€																			
Interessi (i)		€																			
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CLIENTE		€																			
Durata del finanz. in mesi																					
Rate da n°				a n°		€				Rata posticipata [SI] [No] Mesi di posticipo prima scadenza n°											
Importo giornaliero interessi in caso di recesso del Cliente €																					
Rata Finale - Valore Futuro Garantito		€				KM massimo annuo prescelto*								KM complessivi pattuiti (chilometraggio annuo prescelto)/(12 mesi) X (numero di mesi pari alla durata del finanziamento).				Costo KM eccedenti € / km			
						Km iniziali indicati solo per il Veicolo usato, ai fini del calcolo dell'ecedenza chilometrica.															
						*Il Veicolo percorrerà – per ciascun anno di durata del Contratto – un chilometraggio annuo non superiore a quanto indicato nel modello Impegno di Ritiro sottoscritto dal Cliente e dal Convenzionato; nel caso di durata del finanziamento inferiore ad un anno, il chilometraggio massimo consentito sarà calcolato secondo la seguente formula: (chilometraggio annuo prescelto)/(12 mesi) X (numero di mesi pari alla durata del finanziamento).															
Imposta di Bollo/Imposta Sostitutiva (i)		€																			
Spese per comunicazioni periodiche (i), in formato cartaceo € , in formato elettronico € 0,00, oltre imposte per comunicazioni periodiche € , per ogni invio (i)																					
Spese di gestione pratica e incasso pro rata (i) €																					
Spese Istruttoria Pratica (i) € Finanziate ☒ si ☐ no Richiesta nota di debito: ☒ si ☐ no																	(i) = incluse nel TAEG				
Modalità di pagamento ☐ SDD ☐ Bollettini postali									Nome Prodotto						TAN		%	TAEG		%	

DETTAGLIO ASSICURAZIONI E SERVIZI FACOLTATIVI						
	DESCRIZIONE	KM	DURATA IN MESI	IN PACK SERVICE	TOTALE	
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
				☐ SI ☐ NO		
TOTALE ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FACOLTATIVI						
Valore Assicurato Veicolo€						
Buy Back ☐ SI ☐ NO		Antifurto satellitare		☐ SI ☐ NO	Autocarro ☐ SI ☐ NO	

SPESE ED ONERI

Spese	- Spese di Istruttoria: fino ad un massimo di € 400; - Spese di gestione pratica e incasso pro rata per incasso con modalità SDD (Sepa Direct Debit) 3,00€; - Spese di gestione pratica e incasso pro rata per incasso con Bollettini Postali 3,00€; - Richiesta Conteggio Estinzione Anticipata non finalizzata 10€; - Modifica della domiciliazione bancaria 5€; - Spese per emissione duplicati di documenti 10€; - Spesa per produzione carnet bollettini 15€; - Commissioni di incasso/ricambio effetti 25€; - Spese di emissione documenti/fatture non obbligatorie 10€; - Imposta di bollo una tantum pari a 16€, l'importo di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge; - Spese per comunicazioni periodiche alla Clientela: - in formato cartaceo: 1,20€ per ogni invio oltre imposta di bollo pari a 2€ per importi superiori a 77,47€; - in formato elettronico: 0€ oltre imposta di bollo di 2€ per importi superiori a 77,47€; - spese per comunicazioni relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale: 0€ per ogni invio oltre imposte di bollo. L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge. - Spese di richiesta duplicati di documenti contrattuali o estratti conto 10€; - Corrispettivo per ogni Km di percorrenza in più in caso di restituzione del Veicolo con Valore Futuro Garantito fino ad un massimo di 0,18€ in funzione di marca e modello, oltre ad eventuali spese relative alla perizia del Veicolo. - L'eventuale attivazione dell'Opzione D (rifinanziamento Rata Finale) potrebbe ragionevolmente determinare l'applicazione di costi aggiuntivi rispetto a quelli di cui presente contratto, secondo i termini e le condizioni di cui al separato accordo da accettare e sottoscrivere con il Finanziatore. Nel suindicato piano finanziario sono indicati gli eventuali costi relativi a prodotti facoltativi quali: Assicurazione a garanzia del credito denominata Finanziamento Protetto, Assistenza Veicolo, Assicurazione del Veicolo, prodotti complessi o combinazioni di prodotti legati al Veicolo acquistato. Importo giornaliero interessi in caso di recesso del Cliente [_____]
Spese notarili	Qualora venga richiesta ed iscritta un'ipoteca sul Veicolo, il Notaio sarà scelto dal Cliente e le relative spese notarili, fiscali e di agenzia saranno a carico del Cliente. Nel caso in cui il cliente richieda alla RCI la cancellazione dell'ipoteca iscritta la spesa per la cancellazione dell'ipoteca sul veicolo è di 240€ , di cui 40€ spese notarili e 91€ di tasse amministrative, salvo variazioni di spese notarili e tasse.
Costi in caso di ritardo dei pagamenti	- Interessi di mora pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi della legge 108/96. Eventuali modifiche sui tassi applicabili nel corso del Contratto sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e disponibili sui siti della RCI Banque nella Sezione TRASPARENZA. - Spese d'esazione 15% delle somme dovute ed impagate, a titolo di indennizzo, nonché le eventuali spese legali sostenute, in base a quanto previsto dai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (d.m. 10 marzo 2014, n. 55), oltre eventuali spese di protesto ed addebito della banca; in caso di mancato pagamento di due rate è prevista la risoluzione del Contratto e la decadenza dal beneficio del termine dietro comunicazione scritta della RCI Banque. - In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, la RCI Banque potrà segnalare la posizione delibitoria presso banche dati pubbliche e/o private.
Oneri fiscali	Sono ad esclusivo ed integrale carico del Cliente i pagamenti di ogni imposta, tassa e onere come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.
Rating di legalità	Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate. - Spese di istruttoria: riduzione del 100% - Durata massima dell'istruttoria: 15 (quindici) giorni Tali condizioni migliorative si applicano solo alle imprese che hanno ottenuto il rating legalità

TEGM: il Tasso Effettivo Globale Medio previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), rilevato trimestralmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alle operazioni di prestito finalizzato può essere consultato presso la rete dei Convenzionati o sui siti della RCI Banque nella sezione Trasparenza ovvero sul sito: http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/operazioni_credizie_tassi.html

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Perfezionamento del Contratto: Per la conclusione del Contratto è necessaria la previa sottoscrizione da parte del Cliente della Richiesta di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo, insieme alle relative Condizioni Generali, e la previa sottoscrizione per ricevuta ed accettazione della documentazione precontrattuale ovvero del Foglio Informativo e del Documento di Sintesi. Contestualmente alla sottoscrizione dei suddetti documenti, il Cliente dovrà inoltre sottoscrivere per ricevuta l'Informativa sul trattamento dei dati personali e l'Informativa Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), entrambe allegate alla documentazione contrattuale. La RCI Banque potrà accettare o rifiutare la richiesta di finanziamento del Veicolo del Cliente, a propria esclusiva discrezione. Il Contratto si perfeziona al momento dell'accettazione da parte della RCI Banque della richiesta di Richiesta di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo, confermata mediante supporto durevole. La RCI Banque potrà accettare o rifiutare la richiesta di finanziamento del Veicolo del Cliente, a propria esclusiva discrezione. Il Contratto si perfeziona con l'accettazione della richiesta di finanziamento del Cliente e conseguente erogazione della somma finanziata da parte della Banca, confermata mediante apposita comunicazione su supporto durevole unitamente alla data di decorso del termine per l'esercizio del diritto di recesso, previa verifica del merito creditizio e sui dati del Cliente sulla base di informazioni adeguate.

L'esito della verifica del merito creditizio viene comunicato al Cliente e non determina il perfezionamento del Contratto perché non ne costituisce accettazione. La RCI Banque si riserva una nuova verifica nel caso di deterioramento del merito creditizio o variazioni nei dati del Cliente, avvenuto successivamente alla richiesta di finanziamento ed invio della suddetta comunicazione, ma comunque in fase antecedente all'accettazione della stessa da parte della Banca, inviando in tal caso una nuova comunicazione al Cliente circa gli esiti della nuova valutazione.

Condizioni di erogazione: L'erogazione viene effettuata mediante versamento dell'importo finanziario, dopo l'approvazione da parte della RCI Banque, direttamente al Convenzionato per l'acquisto del Veicolo finanziato, o per il saldo della relativa Rata Finale, alla compagnia di assicurazione quale costo dei premi per l'acquisto dell'assicurazione e ad altri fornitori di servizi finanziati per l'acquisto dei medesimi. In caso di acquisto di una o più polizze assicurative facoltative l'Importo Totale del Credito sarà incrementato di un importo pari al costo del premio delle coperture assicurative scelte e conseguentemente aumenterà l'importo totale dovuto.

Diritto di Recesso: Il Cliente avrà il diritto di recedere senza penali e senza dover indicare il motivo inviando, entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione del Contratto, una comunicazione in tal senso alla RCI Banque. Entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione il Cliente è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati sino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, nonché le somme non ripetibili corrisposte alla Pubblica Amministrazione. Importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di esercizio del diritto di recesso del Cliente [_____]

Rimborso anticipato: Il Cliente ha il diritto di rimborsare anticipatamente e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore ad un anno, allo 0.5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non dovrà superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto di Finanziamento e non sarà richiesto se il rimborso anticipato:

- 1) è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- 2) corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000€.

Mancato o ritardato pagamento:

In caso di ritardato o mancato pagamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla RCI Banque:

- a) senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute (inclusivo sia della quota capitale che della quota interessi), al tasso pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 per le operazioni di credito finalizzato. Il tasso degli interessi di mora così determinato applicabile al momento della conclusione del Contratto è indicato nella Condizioni Particolari di Contratto. Ulteriori interessi di mora non verranno computati sugli interessi di mora già maturati. Le modifiche dei tassi soglia sono pubblicate trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale e comunque disponibili sui siti della RCI Banque, nella Sezione TRASPARENZA; e
 - b) una penale di importo pari al 12% delle rate scadute e non pagate, fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento), restando in ogni caso salva la risarcibilità del danno ulteriore; e
 - c) le spese legali eventualmente sostenute dalla RCI Banque per il recupero giudiziale delle somme dovute dal Cliente (incluse le spese di protesto), come liquidate dal giudice o calcolate applicando il vigente tariffario degli onorari e diritti degli avvocati.
- Resta in ogni caso salvo il diritto della RCI Banque al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

In aggiunta a quanto sopra indicato:

- in caso di mancato pagamento di due rate è prevista la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine dietro comunicazione scritta della RCI Banque.
 - In caso di ritardo o mancato pagamento di una o più rate, la RCI Banque potrà segnalare la posizione debitoria presso banche dati pubbliche e/o private, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'interno dell'informativa sul Sistema di Informazioni Creditizie (SIC).
 - In conseguenza alla risoluzione del Contratto, il Cliente sarà tenuto a corrispondere in un'unica soluzione alla RCI Banque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione:
 - tutti gli importi ancora dovuti a quest'ultima, vale a dire il capitale residuo, scaduto ed a scadere; e
 - una penale di importo pari al 5% delle somme sia scadute che a scadere, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille);
 - gli interessi di mora, come dovuti ai sensi dell'Articolo 12.1 delle Condizioni Generali di seguito;
 - le somme eventualmente dovute ai sensi dell'Articolo 7 delle Condizioni Generali; e
 - le spese legali eventualmente sostenute dalla RCI Banque per il recupero giudiziale delle somme dovute dal Cliente (incluse le spese di protesto), come liquidate dal giudice o calcolate applicando il vigente tariffario degli onorari e diritti degli avvocati.
- Resta in ogni caso salvo il diritto della RCI Banque al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

Modifica delle condizioni contrattuali: Qualora sussista un giustificato motivo, la RCI Banque si riserva di modificare unilateralmente le condizioni previste dal Contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, limitatamente alle clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse. La modifica verrà comunicata con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Il Cliente potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto eventualmente alla RCI Banque, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla RCI Banque a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche fiscale), costo o spesa. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche (art. 118 T.U.B.).

Tempi massimi di chiusura del rapporto: La chiusura della relativa posizione contrattuale avverrà entro un massimo di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte della RCI Banque del saldo effettuato dal Cliente di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento.

Reclami: Nel caso in cui sorga una contestazione o controversia tra il Cliente e la RCI Banque, relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto di Finanziamento, il reclamo va inviato per iscritto, (es. raccomandata A/R, e-mail, Posta Elettronica Certificata a: RCI Banque S.A. Succursale Italiana – Servizio Relazione Clientela – Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma; e-mail: clienti-it@crm.rcibs.it, PEC rcicustomer@legalmail.it. La RCI Banque è tenuta a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al Cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo.

Ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario: Il Cliente rimasto insoddisfatto dalla risposta al reclamo o il cui reclamo non abbia ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, prima di esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria, è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale. A tal fine, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità descritte nel sito www.Arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedendo informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla RCI Banque, anche consultando i siti della stessa.

Mediazione: Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, prima di poter adire l'Autorità giudiziaria, è obbligato a esperire il procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it. L'esperimento di tale procedimento costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale e successiva domanda giudiziale. La condizione di procedibilità di cui al presente paragrafo si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

Garanti: Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti (coobbligati e/o fidejussori) del Cliente.

Portabilità: Il Cliente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da RCI Banque ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cliente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a RCI Banque (art. 1202 del Codice Civile).

Legge applicabile e Foro competente: Il Contratto di finanziamento è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente il Contratto di finanziamento è competente, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., il Foro di Roma, salvo che (i) la RCI Banque in qualità di attrice, decida a suo insindacabile giudizio di adire il Foro del domicilio del convenuto o (ii) il convenuto sia qualificabile come "consumatore" ai sensi della normativa applicabile, poiché in tal caso sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore	RCI Banque S.A. Succursale Italiana Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma – Tel. 06 417731 – Email: clienti-it@crm.rcibs.it – Indirizzo di posta elettronica certificata: rcibanque@legalmail.it – Cap. Soc. € 100.000.000,00 (i.v.) da Unico Socio – C.F./ Part. I.V.A. e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma: 05574741004 – R.E.A. RM-900004 Siti internet: www.mobilize-fs.it, www.nissan-fs.it
Indirizzo	Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma
Autorità di controllo	Il Finanziatore è un soggetto iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia n° di iscrizione 5382 – Cod. ABI 03103 – Intermediario assicurativo, iscritto nell' Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS, n. di registrazione stato d'origine 07 023 704 AUTORITÉ DE CONTROLE PRUDENTIEL (ACP) – Francia. Sede Legale RCI Banque S.A.: 15, rue d'Uzès 75002 – Parigi – Francia
b) Contratto di credito	Prestito finalizzato all'acquisto di un bene e/o un servizio presso rivenditori convenzionati con il Finanziatore nonché, in caso di rifinanziamento al saldo della Rata Finale. Il Cliente si impegna a restituire l'importo erogato secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso a scadenze concordate e, ove prescelta, un'ultima rata denominata Valore Futuro Garantito (VFG), con riferimento alla quale è concessa, a certe specifiche condizioni, la facoltà per il Cliente di optare, tra la modalità del versamento della somma corrispondente al VFG o la riconsegna del veicolo o la riconsegna del veicolo con contestuale sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento per l'acquisto di un nuovo veicolo. Una quarta opzione, subordinata al mantenimento del Veicolo e all'approvazione del Finanziatore, è rappresentata dal rifinanziamento della Rata Finale corrispondente al VFG, previa sottoscrizione di un separato contratto di finanziamento.
Esercizio del diritto di recesso	Anche per il caso di contratti conclusi a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto senza penali e senza dover addurre una motivazione, ma, in tale ipotesi, il termine iniziale dei 14 (quattordici) giorni per recedere decorre dalla data di conclusione del Contratto, o in alternativa, da quella di ricezione delle informazioni pre-contrattuali e contrattuali, se successiva. Il diritto di recesso potrà essere esercitato dal Cliente mediante l'invio, prima della scadenza del predetto termine di 14 (quattordici) giorni, di una PEC all'indirizzo rcibanque@legalmail.it ovvero a mezzo lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: RCI Banque S.A. Succursale Italiana – Servizio Relazione Clientela – Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma avendo cura di specificare il numero del contratto e il nome e cognome dell'intestatario.

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES e NISSAN FINANCIAL SERVICES sono marchi commerciali utilizzati da RCI Banque S.A. Succursale Italiana

Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma - Tel. 06 417731 - Email: clienti-it@crm.rcibs.it - Indirizzo di posta elettronica certificata: rcibanque@legalmail.it - Cap. Soc. € 100.000.000,00 (i.v.) da Unico Socio - C.F./Part. I.V.A. e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma: 05574741004 - R.E.A. RM-900004 - Iscritta all'Albo Banca d'Italia n° 5382 - Cod. ABI 03103 - Associata Assofin - Intermediario assicurativo, iscritto nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS. Sede Legale RCI Banque S.A.: 15, rue d'Uzès 75002 – Parigi – Francia - Siti internet: www.mobilize-fs.it - www.nissan-fs.it

Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase pre-contrattuale	Legge italiana
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Legge italiana Foro competente: Per ogni controversia concernente il Contratto di Finanziamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo che (i) la RCI Banque in qualità di attrice, decida a suo insindacabile giudizio di adire il Foro del domicilio del convenuto o (ii) il convenuto sia qualificabile come "consumatore" ai sensi della normativa applicabile, poiché in tal caso sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
Lingua	Le informazioni sul Contratto di Finanziamento saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.
a) Reclami e ricorsi	Reclami Nel caso in cui sorga una contestazione o controversia tra il Cliente e la RCI Banque, relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto di Finanziamento, il reclamo va inviato per iscritto (es. raccomandata A/R, e-mail, Posta Elettronica Certificata) a: RCI Banque S.A. Succursale Italiana - Servizio Relazione Clientela - Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma; e-mail: clienti-it@crm.rcibs.it, PEC rcicustomercare@legalmail.it. La RCI Banque è tenuta a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al Cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia. Ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario Il Cliente rimasto insoddisfatto dalla risposta al reclamo o il cui reclamo non abbia ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, prima di esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziarie, è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale. A tal fine, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità descritte nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedendo informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla RCI Banque, anche consultando i siti della stessa. Mediazione Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, prima di poter adire l'Autorità giudiziaria, è obbligato a esperire il procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it. L'esperimento di tale procedimento costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale e successiva domanda giudiziale. La condizione di procedibilità di cui al presente paragrafo si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

QUESTIONARIO DEMANDS & NEEDS

Gentile Cliente, qualora abbia scelto di procedere con la simulazione del suo finanziamento, comprensiva di prodotti assicurativi, Le ricordiamo che per poterle offrire soluzioni costruite su misura in base alle sue esigenze, Le chiederemo, prima della sottoscrizione di uno o più polizze assicurative, di rispondere alle domande che troverà nel Questionario Demands & Needs, in linea con la normativa assicurativa. Avremo così la possibilità, sulla base delle informazioni che ci fornirà, di proporle contratti assicurativi coerenti con le sue richieste ed esigenze. In ogni caso, rispondere al questionario non la impegnerà in alcun modo alla sottoscrizione di una polizza.

MOBILISE - FINANZIARIA SERVIZI E INTERMEDIARIA FINANZIARIA SERVIZI sono marchi commerciali registrati da RCI Banque S.p.A. Sede sociale: Roma Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma - Tel. 06 417731 - Email: clienti-iti@crm.rcibcs.it - Indirizzo di posta elettronica certificata: rcibanque@legalmail.it - Cap. Soc. € 100.000.000,00 (i.v.) da Unico Socio - C.F./Part. I.V.A. e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma: 05574741004 - R.E.A. RM-900004 - Iscritta all'Albo Banca d'Italia n° 5382 - Cod. ABI 03103 - Associata Assofin - Intermediario assicurativo, iscritto nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS. Sede Legale RCI Banque S.p.A.: 15, rue d'Uzès 75002 - Parigi - Francia - Siti internet: www.mobilize-fs.it - www.nissan-fs.it

DICHIARAZIONE POSSESSO “RATING DI LEGALITÀ”: [SI] [NO]

SEPA CORE DIRECT DEBIT - Mandato: addebito diretto di base

Riferimento Mandato

Num. Contratto

Titolare del Conto Corrente: Cliente ☐ Coobbligato ☐

Banca Ag

IBAN (International Bank Account Number) del Debitore

Dati relativi al Pagatore se diverso da Cliente o Coobbligato/Titolare del Conto corrente

Nome e Cognome

Indirizzo

Località

Codice Fiscale/ Partita IVA del Pagatore |.....|

Sottoscrivendo il presente modulo il Pagatore dichiara anche di aver ricevuto e preso visione (i) dell'Informativa sul trattamento dei dati personali e (ii) dell'Informativa Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) di RCI Banque, fornite in allegato a norma degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR).

Ragione Sociale del Finanziatore: RCI Banque S.A. Succursale Italiana (di seguito anche la “RCI Banque”) con Sede in Via Tiburtina, 1159, 00156 Roma/Italia CID (Codice identificativo del Finanziatore) |.....|

Con la sottoscrizione del presente mandato, anche se a mezzo di firma elettronica qualificata il Titolare del c/c bancario, o un suo delegato, (di seguito Titolare) autorizza: il Finanziatore a disporre sul conto corrente sopra indicato-Addebito in via ricorrente |.....| singolo |.....|. Il Titolare ha la facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato secondo quanto previsto nel Contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto del debitore. Il sottoscritto Titolare rinuncia espressamente a ricevere dal Finanziatore la comunicazione di prenotazione di ogni addebito da inviarsi nei 14 (quattordici) giorni precedenti l'addebito ed autorizza il Finanziatore ad addebitare sul proprio conto corrente tutti gli insoluti relativi al piano di addebiti precedentemente concordato.

Firma del Cliente Luogo Data

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca ed alla quale il Cliente potrà chiedere maggiori delucidazioni per ogni informazione in merito. I diritti del Titolare sono riportati nelle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” richiedibili alla propria Banca.

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E TRASPARENZA

Richiesta di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo a Imprese e Professionisti

Con la sottoscrizione della presente Richiesta di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo a Imprese e Professionisti (di seguito “la Richiesta”), nella modalità dallo stesso richiesta (Firma Elettronica o autografa), il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i delle responsabilità, anche penali, previste dal D.Lgs. n. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e conferma/no, dopo attenta lettura, che tutti i dati sopra riportati sono completi e veritieri, nessuno escluso. Si impegna/no inoltre a comunicare tempestivamente alla RCI Banque gli eventuali aggiornamenti degli stessi.

La presente Richiesta resta comunque subordinata inderogabilmente all'approvazione da parte della RCI Banque ed in caso di mancata approvazione è da ritenersi nulla e priva di efficacia. Ai sensi dell'art. 47 cod.civ. il/i sottoscritto/i elegge/eleggono il proprio domicilio ai recapiti sopra indicati e dichiara/no di voler ricevere all'indirizzo e-mail o tramite posta ordinaria, a seconda della modalità prescelta secondo quanto indicato nella presente richiesta l'eventuale comunicazione di rifiuto, qualora la RCI Banque non intenda concludere il Contratto di finanziamento.

Firma del Cliente Firma Coobbligato Data ____/____/____

Accettazione Condizioni Generali di Contratto

Con la sottoscrizione della presente Richiesta, il sottoscritto, in caso di accettazione da parte della RCI Banque, conferisce mandato alla RCI Banque a versare l'importo relativo direttamente al sotto indicato Venditore/Convenzionato per l'acquisto del Veicolo finanziato ed all'eventuale compagnia di assicurazione il costo dei premi per l'acquisto dell'assicurazione e/o ad altri fornitori di servizi finanziari per l'acquisto dei medesimi e si impegna a rimborsare alla RCI Banque l'importo dovuto, riportato nei “DATI DEL FINANZIAMENTO”, mediante rate mensili consecutive la cui decorrenza verrà comunicata in occasione dell'erogazione del finanziamento e si riterrà termine essenziale e improcrastinabile.

La soluzione di Firma Elettronica, eventualmente scelta dal Cliente come modalità di sottoscrizione, sarà validamente utilizzabile anche per la sottoscrizione di contratti assicurativi intermediati dalla RCI Banque, per conto di altre imprese, in virtù di un incarico distributivo od accordo commerciale, nonché per la sottoscrizione di contratti relativi a beni e servizi offerti dal Convenzionato ed abbinati al finanziamento.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto, in forma cartacea o se richiesto mediante altro supporto durevole, copia della presente Richiesta completa e sottoscritta, comprensiva delle Condizioni Generali allegata, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il/i sottoscritto/i, inoltre, dichiara/no e conferma/no, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati nel Contratto sono completi e veritieri.

Firma del Cliente Firma Coobbligato Data ____/____/____

Trasparenza Bancaria e Comunicazioni Periodiche

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto, in forma cartacea o se richiesto mediante supporto durevole anche mediante invio a mezzo posta elettronica, prima della conclusione del Contratto e in data odierna, copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, composto dalla presente Richiesta di Finanziamento, dalle Condizioni Generali di Finanziamento e dal Documento di Sintesi, il Foglio Informativo, l'Informativa sul trattamento dei dati personali e l'Informativa Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), la Guida pratica sull'Arbitrio Bancario Finanziario (ABF) ed il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). Il/i sottoscritto/i dichiara/no di conoscere e accettare integralmente i contenuti della documentazione allo/agli stesso/i fornita in fase pre-contrattuale.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no, altresì, di essere stato/i debitamente informato/i della possibilità di scaricare le Guide pratiche sul Credito ai consumatori, sull'Arbitro Bancario Finanziario e sulla Centrale Rischi dai siti della RCI Banque, nella sezione TRASPARENZA, indicati nel presente Contratto.

Il/i sottoscritto/i sceglie/scelgono di avere a disposizione sui siti internet della RCI Banque, indicati nella presente Richiesta e successive comunicazioni, le informazioni periodiche ed in particolare il Documento di Sintesi con le condizioni economiche aggiornate e il rendiconto annuale e di chiusura del Contratto debitamente protetti da codice di accesso. Il canale di comunicazione potrà essere modificato, da digitale a cartaceo, con l'addebito di spese pari ad 1,20€ (i) per ciascuna comunicazione, su espressa richiesta, oppure barrando la seguente casella [].

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano che le variazioni degli interessi di mora, collegate ai tassi soglia della legge 108/96, siano pubblicate sui siti internet della RCI Banque. Il Coobbligato delega il Cliente, ed il Cliente accetta che tutte le comunicazioni previste dalla presente Richiesta potranno essere indirizzate al domicilio del Cliente presso il quale l'eventuale Coobbligato elegge domicilio.

Firma del Cliente Firma Coobbligato Data ____/____/____

Questionario antiriciclaggio - Informativa Antiriciclaggio

Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il sottoscritto Cliente dichiara, inoltre, consapevole degli obblighi previsti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007, di essere lui stesso Titolare Effettivo dell'operazione. In caso contrario appone una croce sulla casella []. I dati relativi agli eventuali titolari effettivi diversi dal sottoscritto sono riportati su apposito modulo di identificazione dei titolari effettivi.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere persona politicamente esposta e/o persona residente nel Territorio nazionale che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche: Cliente[si] [no] - Coobbligato [si] [no].

Firma del Cliente Firma Coobbligato Data ____/____/____

Informativa precontrattuale assicurativa (in caso di stipula di contratti assicurativi **facoltativi**)

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver preso visione e ricevuto copia della documentazione informativa precontrattuale di cui agli artt.56 e 58, co. 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018; art. 185 del d. lgs. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 41/2018 ((i) Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi"; (ii) Set informativo della/e polizza/e completo di : (1) Documento Informativo Precontrattuale -(DIP); (2) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo- (DIP Aggiuntivo);(3) Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario), nonché di essere stato/i informato/i debitamente della possibilità di scaricare i predetti documenti dai siti della RCI Banque, nella sezione TRASPARENZA.

Firma del Cliente Firma Coobbligato Data ___/___/___

Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. cv.

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il/i sottoscritto/i approva/no specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Finanziamento. Art. 15) Foro competente; Art. 17) Cessione del contratto/credito; Art. 19) Modifica delle condizioni contrattuali.

Firma del Cliente Firma Coobbligato Data ___/___/___

La Richiesta non è impegnativa per la RCI Banque e sarà soggetta a successiva verifica anche mediante accesso ai Sistemi d'Informazione Creditizia (SIC), in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'interno dell'Informativa Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).

IDENTIFICAZIONE A DISTANZA

Ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) mediante l'identificazione e verifica del Cliente secondo le seguenti modalità:

- ☐ Invio di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente (sempre)
- ☐ Identificazione effettuata da Namirial S.p.A. in data ___/___/___ mediante Sistema Pubblico di identità Digitale SPID con livello di sicurezza minimo di livello 2
- RCI Banque si riserva l'espletamento di ulteriori verifiche condotte secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al rischio specifico.

Ulteriori verifiche:

- ☐ Verifica del documento di identità da parte del Convenzionato/Fornitore prima della consegna del Veicolo finanziato
- ☐ Terzo interessato: solo per i già clienti con contratto attivo
- ☐ Bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario di: 0,01€

IDENTIFICAZIONE PRESSO IL CONVENZIONATO

Io sottoscritto, incaricato dell'identificazione ai sensi del D Lgs. 21/11/2007 n° 231 e successive modificazioni, dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme apposte, anche in caso di sottoscrizione con Firma Elettronica Qualificata, sul presente Contratto sono vere ed autentiche e sono apposte personalmente ed in mia presenza dal Cliente e dal Coobbligato i cui dati personali riportati nel frontespizio del Contratto sono stati verificati con i documenti di identità esibiti in originale. Dichiaro, inoltre, che il Cliente è stato identificato quale Titolare Effettivo così definito dalla normativa antiriciclaggio D. Lgs. 231 del 21/11/2007. Il presente finanziamento si intende in esecuzione della convenzione stipulata con la RCI Banque S.A. Succursale Italiana. Dichiaro, altresì, che il Veicolo fornito è conforme a quanto dichiarato nel presente Contratto.

Il consulente alle Vendite (Cognome e nome):

Codice identificativo:

IMPEGNO DI RITIRO

Spett.le RCI Banque S.A. Succursale Italiana, la nostra Organizzazione ("il Convenzionato") vi comunica quanto segue in relazione all'acquisto da parte del/ella Signor/a / Società (di seguito il "Cliente"):

Nato/a il _____ a _____ Cod Fiscale/P.IVA _____

del seguente Veicolo: _____ MARCA : _____ MODELLO: _____

TELAIO / TARGA : _____ In caso di Veicolo usato, si attesta il normale stato d'uso della vettura consegnata al Cliente con KM | _____ |

L'acquisto del suddetto Veicolo è stato finanziato dalla RCI Banque S.A. Succursale Italiana (di seguito "RCI Banque") mediante un Contratto di Finanziamento che prevede il rimborso in mensilità uguali e costanti pari a € _____ cadauna più una Rata Finale di € _____ da pagarsi al _____° mese, pari al Valore Futuro Garantito del Veicolo (di seguito "VFG"), per un chilometraggio massimo annuo di | _____ | e nel caso di durata del finanziamento inferiore ad un anno, il chilometraggio massimo consentito sarà calcolato secondo la seguente formula: (chilometraggio annuo prescelto)/(12 mesi) X (numero di mesi pari alla durata del finanziamento).

In caso di Veicolo usato, ai fini del calcolo dell'eccedenza chilometrica, sono computati i chilometri iniziali sopra indicati.

Con il suddetto finanziamento è stata concessa al Cliente la facoltà, ove abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento, di scegliere discrezionalmente una delle seguenti soluzioni:

- A. riconsegnare il Veicolo al Convenzionato appartenente alla Rete distributiva della Casa Costruttrice, senza effettuare il pagamento della Rata Finale, procedendo all'acquisto di un altro Veicolo della stessa marca. In tale ipotesi, qualora il valore del Veicolo al momento della riconsegna sia superiore al VFG, la differenza tra il valore di mercato del Veicolo e il residuo dovuto alla RCI Banque, sarà dal Convenzionato riconosciuta al Cliente quale anticipo (o sua quota parte) per l'acquisto di un nuovo Veicolo.
- B. effettuare il pagamento della Rata Finale alla RCI Banque alla scadenza prestabilita dal Contratto di Finanziamento, trattenendo definitivamente il Veicolo.
- C. restituire il Veicolo al Convenzionato entro la data di scadenza dell'ultima Rata del Finanziamento, il cui importo corrisponde al VFG, non provvedendo ad alcun nuovo acquisto.
- D. trattenere il Veicolo richiedendo al Finanziatore – anche tramite il Convenzionato, quando possibile ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali – di accedere ad un nuovo contratto finalizzato al finanziamento della Rata Finale corrispondente all'importo del VFG. L'eventuale rifinanziamento ai sensi dell'opzione "D" presuppone una richiesta esplicita del Cliente, senza automatismi, e si perfeziona con l'accettazione di tale richiesta da parte del Finanziatore e con la relativa erogazione, fermo il rispetto delle condizioni previste per la relativa attivazione.

Il Cliente dovrà comunicare alla nostra Organizzazione, entro la data di scadenza della Rata Finale, la scelta tra le opzioni a Sua disposizione, entro la data di scadenza del Contratto di Finanziamento, tramite apposito modulo sottoscritto dal Cliente e dalla nostra Organizzazione, che verrà trasmesso alla RCI Banque.

Il Cliente sarà liberato dall'obbligo di effettuare il pagamento qualora la nostra Organizzazione (opzioni "A" e "C") ritiri il Veicolo, rilasciando ricevuta per accettazione. In tal caso la nostra Organizzazione si accollerà, in via esclusiva, l'obbligo di pagare alla RCI Banque l'importo della Rata Finale entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza della stessa. Il Cliente che abbia optato per le opzioni "A" e "C" sarà tenuto al pagamento del costo del trasferimento della proprietà del Veicolo alla nostra Organizzazione.

La nostra Organizzazione si impegna al ritiro del Veicolo qualora ricorrano tutti i requisiti di seguito elencati:

1. tutte le rate del finanziamento siano state puntualmente pagate alla scadenza, compresi eventuali importi a titolo di interessi di mora che fossero stati addebitati per ritardati pagamenti come specificati nel Contratto di Finanziamento;
2. il Cliente fornisca alla nostra Organizzazione, contestualmente alla riconsegna del Veicolo, i documenti necessari ai fini del trasferimento di proprietà dello stesso e la documentazione comprovante la regolarità dei pagamenti della tassa di proprietà;
3. il Veicolo risulti essere stato sottoposto ai regolari controlli di manutenzione previsti dalla casa costruttrice;
4. il Veicolo si presenti in normali condizioni d'uso e risulti libero da qualsiasi gravame (ipoteca, fermo amministrativo, etc.);
5. il Veicolo abbia percorso non oltre il chilometraggio complessivo pattuito | _____ | per l'intera durata del Contratto. Nel

caso di eccedenza nella percorrenza chilometrica prevista, il Cliente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo per ogni km di percorrenza in più, ammontante ad € 0,10 sia per le autovetture che per i veicoli commerciali. Nel caso di durata del finanziamento inferiore ad un anno, il chilometraggio massimo consentito sarà calcolato secondo la seguente formula: (chilometraggio annuo prescelto)/(12 mesi) X (numero di mesi pari alla durata del Contratto di Finanziamento); in caso di Veicoli usati, ai fini del calcolo dell'eccedenza chilometrica, sono computati i chilometri iniziali indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto di Finanziamento;

6. il Veicolo riconsegnato non dovrà presentare sulla carrozzeria alcuna traccia di pubblicità e qualsiasi danno, anche di piccola entità, che renda necessario un intervento di verniciatura. Anche gli interni del Veicolo dovranno essere privi di qualsiasi danneggiamento, in particolare, ricondotti a bruciature; come pure andrà garantito, al momento della consegna, il perfetto stato dei vetri e dei blocchi ottici, nonché garantire che, al momento della consegna, l'altezza minima del battistrada degli pneumatici sia di almeno 4 mm.

Il Cliente dovrà restituire il Veicolo presso la sede della nostra Organizzazione o nei luoghi indicati dalla RCI Banque. Al momento della restituzione del Veicolo da parte del Cliente si procederà alla rilevazione dello stato del Veicolo, eseguita dalla nostra Organizzazione ovvero da un incaricato indicato dalla RCI Banque mirante ad evidenziare i danni e le parti mancanti. Il Veicolo restituito dovrà essere in normale stato d'usura compatibilmente con l'anzianità ed il chilometraggio percorso. Pertanto, le eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del Veicolo, nonché di ripristino di eventuali danni eccedenti rispetto la normale usura del Veicolo saranno addebitati al Cliente al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempi ufficiali della nostra Organizzazione. Quanto all'eventuale documentazione mancante, sarà addebitato al Cliente il costo del reperimento della documentazione sostitutiva che verrà da questi rimborsato a piè di lista; in caso di danni sul Veicolo ed in caso di contestazione da parte del Cliente, la valutazione sarà demandata a un terzo esperto del settore di fiducia di entrambe le parti o, in difetto di accordo, nominato dalla RCI Banque, fra periti di comprovata professionalità ed esperienza del settore. Il parere del perito – effettuato secondo equo apprezzamento, ai sensi dell'art. 1349 del cod. civ. – sarà vincolante per entrambe le parti. Le spese di detta valutazione (spese di perizia) saranno a carico del Cliente, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il perito accerti l'insussistenza di un esubero chilometrico e di danni eccedenti la normale usura del Veicolo, nel qual caso le spese di perizia saranno a carico della nostra Organizzazione. Tali somme, sopra indicate, saranno oggetto di fatturazione da parte della nostra Organizzazione (ivi incluse le spese relative alla perizia).

Con la sottoscrizione del presente Impegno di Ritiro, il Cliente acconsente sin d'ora alla cessione dell'Impegno di Ritiro ad un diverso membro della Rete di distribuzione della RCI Banque («**Nuovo Convenzionato**»), qualora la nostra Organizzazione non proceda al ritiro del Veicolo, o non possa sostituire lo stesso con altro Veicolo, anche a causa dell'eventuale cessazione dell'attività o dell'uscita dalla Rete di distribuzione della RCI Banque. La cessione dell'Impegno di Ritiro sarà possibile solo al verificarsi di tutti i requisiti sopra menzionati e previa notifica al Cliente. Il Cliente verrà pertanto informato della possibilità di far valere i propri diritti, previsti nell'Impegno di Ritiro, nei confronti del Nuovo Convenzionato, insieme ai relativi dati di contatto. Il Cliente rimane in ogni caso libero di esercitare o meno le opzioni previste nelle lett. da "A" a "D" sopra indicate. Nel caso in cui il Cliente intenda esercitare l'opzione "D", rimane ferma la cessione dell'Impegno di Ritiro al Nuovo Convenzionato, ma il Cliente dovrà rivolgersi direttamente alla RCI Banque – e non al Nuovo Convenzionato – per accendere il rifinanziamento della Rata Finale.

Il Cliente (Firma e Timbro)

Il Convenzionato (Firma e Timbro)

Il Cliente dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali svolto dalla nostra Organizzazione nell'ambito dell'esecuzione dell'Impegno di Ritiro.

Data Timbro e Firma

IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SI APPLICANO LE SEGUENTI CONDIZIONI ("Condizioni Generali")

PREMESSE

- Nelle presenti Condizioni Generali, i termini riportati con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nella "Legenda" riportata nella documentazione pre-contrattuale, salvo che le stesse Condizioni Generali non indichino altrimenti.
- La RCI Banque S.A. Succursale Italiana, con sede in Via Tiburtina, 1159 - Roma P.IVA 05574741004, qui di seguito chiamata la "Concedente" o la "RCI Banque", è una banca che opera nel settore dei finanziamenti.
- Mobilize Financial Services e Nissan Financial Services sono marchi commerciali utilizzati dalla RCI Banque.
- Il Contraente, qui di seguito chiamato anche il "Cliente", in relazione alle proprie esigenze, ha individuato autonomamente il Veicolo oggetto della Richiesta di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo, che contiene le - Condizioni Particolari di Contratto (di seguito, congiuntamente alle Condizioni Generali e al Documento di Sintesi, il "Contratto" o il "Contratto di Finanziamento").
- Il Contraente dichiara di aver fornito alla Concedente notizie complete e veritiere sulla propria situazione finanziaria, economica, patrimoniale e giuridica, nonché documentazione comprovante la propria capacità di far fronte agli impegni da assumersi con il Contratto medesimo, nonché il pieno godimento ed esercizio di ogni suo diritto.
- Prima della sottoscrizione del Contratto, il Cliente deve ricevere e attestare esplicitamente la ricezione - su supporto durevole cartaceo o non cartaceo - della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente.

CONDIZIONI GENERALI

1) TIPO DI CONTRATTO

Il Contratto è un prestito di tipo cosiddetto finalizzato e cioè dedicato al finanziamento del prezzo di acquisto, da parte di clienti non qualificabili come "consumatori" ai sensi della normativa vigente (secondo il significato indicato nella "Legenda"), di beni, nel caso di specie veicoli, e/o prestazioni di servizi da rivenditori convenzionati con la RCI Banque (di seguito il/i "Venditore/i" o il/i "Convenzionato/i"). Si tratta, quindi, di un contratto di credito collegato a quello di acquisto del Veicolo e dei servizi del Convenzionato e concluso per una durata determinata, indicata nelle Condizioni Particolari di Contratto.

2) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il Cliente potrà liberamente scegliere di concludere il Contratto eseguendo la relativa procedura interamente online oppure recandosi presso la sede del Venditore del Veicolo. Qualora il Cliente desideri concludere il Contratto online, dovrà utilizzare il servizio di firma elettronica qualificata, messo a disposizione dalla RCI Banque. Qualora il Cliente preferisca, per qualsivoglia ragione, recarsi presso la sede del Venditore del Veicolo per la sottoscrizione della documentazione contrattuale, il Cliente potrà scegliere, anche dopo aver iniziato online la procedura per la conclusione del Contratto, di sottoscrivere la documentazione contrattuale con firma autografa, presso la sede del Venditore del Veicolo.

Fermo quanto precede, il Cliente prende atto e accetta che taluni processi (ad esempio, in caso di VFG, la sottoscrizione del separato accordo, in caso di scelta, accettazione e attivazione del rifinanziamento della Rata Finale di cui all'Opzione "D"), potrebbe essere disponibile solo il canale a distanza, quantomeno nei casi gli stessi debbano essere gestiti direttamente dalla Banca (ad esempio, per il venir meno del Primo Convenzionato, secondo quanto indicato nell'art. 16 delle presenti Condizioni Generali).

In ogni caso, per la conclusione del Contratto è necessaria la previa sottoscrizione da parte del Cliente della Richiesta di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo, insieme alle relative Condizioni Generali, e la previa sottoscrizione per ricevuta ed accettazione della documentazione precontrattuale ovvero del Foglio Informativo e del Documento di Sintesi. Contestualmente alla sottoscrizione dei suddetti documenti, il Cliente dovrà inoltre sottoscrivere per ricevuta l'Informativa sul trattamento dei dati personali e l'Informativa Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), entrambe allegate alla documentazione precontrattuale.

Il Contratto si perfeziona con l'accettazione della richiesta di finanziamento del Cliente e conseguente erogazione della somma finanziata da parte della Banca, confermata mediante apposita comunicazione su supporto durevole unitamente alla data di decorso del termine per l'esercizio del diritto di recesso, previa verifica del merito creditizio e sui dati del Cliente sulla base di informazioni adeguate.

L'esito della verifica del merito creditizio viene comunicato al Cliente e non determina il perfezionamento del Contratto perché non ne costituisce accettazione. La RCI Banque si riserva una nuova verifica nel caso di deterioramento del merito creditizio o variazioni nei dati del Cliente, avvenuto successivamente alla richiesta di finanziamento ed invio della suddetta comunicazione, ma comunque in fase antecedente all'accettazione della stessa da parte della Banca, inviando in tal caso una nuova comunicazione al Cliente circa gli esiti della nuova valutazione.

3) EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il Cliente conferisce disposizione alla RCI Banque affinché l'Importo totale del credito venga versato, per suo ordine e conto, direttamente al Venditore dei beni e/o servizi oggetto del finanziamento. Il pagamento al Venditore determina l'inizio del piano di rimborso.

4) OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente si obbliga:

- a rimborsare alla RCI Banque, mediante rate mensili continue, l'intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari di Contratto, senza necessità di alcun preavviso al riguardo; salvo diversi termini legati a specifiche offerte promozionali, la scadenza della prima rata, maggiorata dell'imposta sostitutiva, avverrà successivamente alla consegna del Veicolo, il giorno 15 (quindici) o 30 (trenta) del mese (a seconda di quale sia la data immediatamente successiva a quella della consegna del Veicolo), a seguito dell'erogazione del finanziamento;
- a comunicare per iscritto qualsiasi variazione di tutti i dati forniti, ivi inclusi quelli relativi al Titolare effettivo dell'operazione di cui al Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) e al domicilio indicato nel Contratto di Finanziamento per il corretto invio delle eventuali comunicazioni dovute al Cliente dalla RCI Banque;
- qualora l'importo finanziato dalla RCI Banque comprenda anche il premio relativo ad un contratto assicurativo, ad informare per iscritto la RCI Banque, entro quarantotto ore, dell'eventuale furto, incendio o sinistro del Veicolo e di ogni altro evento che possa, seppur indirettamente, determinare un'alterazione o sospensione della copertura assicurativa, allegando copia della denuncia inoltrata alla compagnia assicuratrice.

5) GARANZIE

La concessione del finanziamento può essere, altresì, subordinata:

- all'acquisizione della firma di un Coobbligato, se esistente;
- alla prestazione di idonea fideiussione;
- al rilascio di effetti cambiari a firma del Cliente e di eventuali avallanti, senza indicazione di scadenza emessi all'ordine della RCI Banque, con bollo a carico del Cliente, per un importo pari al totale dovuto dal Cliente. In deroga a quanto stabilito dalla legge cambiaria, detti effetti saranno presentabili all'incasso entro cinque anni dalla data di creazione. L'effetto sarà distrutto trascorsi sei mesi dall'estinzione del finanziamento, qualora il Cliente non ne richieda la restituzione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora la RCI Banque, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, a riempire ed azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili della RCI Banque e comunque entro un complessivo importo non superiore a quello del complessivo importo iniziale da corrispondere;
- al rilascio di un'ipoteca sul Veicolo a favore della RCI Banque per un importo pari al totale dovuto dal Cliente;
- al rilascio di procura notarile per la costituzione ed iscrizione a favore della RCI Banque, nel momento dalla stessa ritenuto opportuno, di ipoteca sul Veicolo per l'importo del residuo debito per capitale ed interessi convenzionali, maggiorato di eventuali spese legali ed accessorie, nonché interessi di mora.

Tutti i soggetti che prestano le garanzie sopra indicate sono di seguito definiti "Garante" o congiuntamente i "Garanti".

Salvo quanto previsto di seguito per il fideiussore, il Garante sottoscrive il Contratto insieme al Cliente, per l'accettazione integrale del Contratto stesso, come indicato al successivo Articolo 6. Il fideiussore, se presente, presta garanzia su apposito e separato modulo di fideiussione alle condizioni in essa stabilite.

6) OBBLIGHI DEL GARANTE - ELEZIONE DI DOMICILIO

Con la sottoscrizione del Contratto, il Garante assume in solido con il Cliente l'obbligo per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal Contratto.

Il fideiussore, se presente, presta garanzia su apposito e separato modulo di fideiussione alle condizioni in essa stabilite. Il Garante elegge domicilio, non esclusivo, presso il Cliente, all'indirizzo da questi indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, anche per quanto riguarda le tecniche di comunicazione a distanza (es. posta elettronica).

Tramite la sottoscrizione della documentazione contrattuale, il Garante acconsente a che tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto potranno essere indirizzate al domicilio del Cliente, presso il quale l'eventuale Garante ha eletto domicilio.

Come previsto all'Articolo 13 delle presenti Condizioni Generali, la RCI Banque potrà esigere il pagamento immediato ed in un'unica soluzione del capitale residuo, scaduto ed a scadere, degli interessi e degli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate nonché di eventuali altre somme dovute ai sensi del Contratto qualora il Cliente diminuisca, per fatto proprio, le garanzie concesse in esecuzione del Contratto stesso.

7) PAGAMENTI, ONERI E SPESE

7.1. Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della RCI Banque; eventuali somme versate a favore del Convenzionato o di terzi non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della RCI Banque. In caso di mancato allineamento del flusso di addebito in conto o di mancata ricezione del carnet di bollettini postali, il Cliente è tenuto ad adoperarsi per rispettare il pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento. In caso di pagamenti a mezzo addebito bancario non andati a buon fine, la RCI Banque si riserva la facoltà di modificare la modalità di pagamento inizialmente prevista inviando al Cliente il carnet di bollettini. Il ripristino della domiciliazione bancaria potrà avvenire su richiesta del Cliente.

Nel caso di mancato buon fine dell'addebito in conto corrente, la RCI Banque si riserva la facoltà di prelevare l'importo relativo alla mensilità impagata alla prima data utile anche prima della scadenza successiva.

Ciascuna rata è comprensiva sia della quota capitale sia della quota interessi maturata. Il Piano di rimborso è un piano di ammortamento alla "francese", con una rata costante che prevede una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente. Nel caso sia previsto dal Contratto di Finanziamento, esso potrà prevedere una Rata Finale residua, anche di importo maggiore delle altre rate.

I pagamenti del Cliente verranno imputati in ordine di anzianità prima a rate scadute, poi a spese, poi a eventuali interessi di mora e penali.

7.2 Oneri e spese

Sono a carico del Cliente le spese relative al mezzo di pagamento prescelto. Nel caso in cui il Cliente rimborsi l'importo convenuto tramite addebito diretto su conto corrente bancario, la RCI Banque addebiterà al Cliente, per ogni singola rata, €3,00 a copertura degli oneri di gestione pratica e bancari sostenuti così come, in caso di pagamento a mezzo bollettino c/c, verranno addebitati gli oneri di gestione pratica e incasso a mezzo posta pari a €3,00, spese di istruttoria fino ad un massimo di € 400. Gli oneri fiscali (imposta di bollo /imposta sostitutiva – imposta sulle comunicazioni periodiche alla clientela) sono a carico del Cliente.

Sono a carico del Cliente le seguenti ed eventuali spese: richiesta conteggio rimborso anticipato non finalizzato €10; modifica della domiciliazione bancaria €5; spesa per emissione duplicati di documenti €10; spesa per produzione carnet bollettini €15; commissioni di incasso/ richiamo effetti €25; spese per emissione documenti/fatture non obbligatorie €10; spese per comunicazioni periodiche alla clientela a mezzo posta €1,20; spese per comunicazioni relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale: € 0,00 per ogni invio oltre imposte di bollo. Spese di richiesta duplicati di documenti contrattuali o estratti conto €10; Spesa per cancellazione ipoteca sul veicolo €240, di cui €40 per spese notarili e €91 per tasse amministrative, salvo variazioni di spese notarili e tasse.

7.3 Oneri e spese inclusi ed esclusi dal calcolo del TAEG

Per il calcolo del TAEG si fa riferimento al costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Gli oneri inclusi nel calcolo del TAEG sono i seguenti: interessi dell'operazione, spese di istruttoria, spese di incasso e gestione rata, imposta di bollo/sostitutiva addebitata sulla prima rata, imposta di bollo su comunicazioni periodiche, costo per comunicazioni periodiche in formato cartaceo, se richiesto dal Cliente.

Gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG sono i seguenti: costo per assicurazione facoltativa sul credito, costo per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito, costo per richiesta documentazione, interessi di mora per ritardo nei pagamenti e indennizzo per decadenza dal beneficio del termine, spese notarili, eventuali spese di perizia del Veicolo ed eccedenza chilometrica, spese per protesto, spese per recupero (stragiudiziale e giudiziale) del credito, spese per il rilascio garanzie.

8) DIRITTO DI RECESSO

Il Cliente può recedere dal Contratto di credito senza penali e senza dover addurre alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione dello stesso. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza, tale termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo"), e cioè dalla data di conclusione del Contratto o da quella di ricezione delle informazioni pre-contrattuali e contrattuali, se successiva.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dal Cliente mediante l'invio, prima della scadenza del predetto termine di 14

(quattordici) giorni, di una PEC all'indirizzo rcibanque@legalmail.it ovvero a mezzo lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: RCI Banque S.A. Succursale Italiana – Servizio Relazione Clientela – Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma avendo cura di specificare il numero del Contratto e il nome e cognome dell'intestatario.

Se il Contratto ha già avuto esecuzione, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente sarà tenuto a restituire alla RCI Banque il capitale prelevato e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto riportato nel presente Contratto. Decorso tale termine verranno addebitati gli interessi corrispettivi nella misura specificata nel Contratto.

Correlativamente, la RCI Banque sarà tenuta a restituire al Cliente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della PEC ovvero della raccomandata A.R., le somme eventualmente percepite a fronte della conclusione del Contratto di Finanziamento (ad esempio a titolo di rate di rimborso del finanziamento), ad eccezione dell'importo finanziato, di cui al capoverso precedente. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori al Contratto di Finanziamento, se tali servizi sono resi dalla RCI Banque oppure da un terzo sulla base di un accordo con la RCI Banque, ad eccezione di eventuali servizi strettamente connessi al Veicolo e/o al relativo utilizzo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di manutenzione del Veicolo e le postazioni di ricarica), che il Cliente acquista dal Convenzionato. In caso di acquisto di uno o più prodotti assicurativi facoltativi non correlati alla tutela del credito oggetto del Finanziamento, il Cliente è sempre legittimato a recedere dalle polizze stipulate per il tramite di RCI Banque nei termini e con le modalità ivi previste.

In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, il Contratto continuerà ad avere regolare esecuzione, con l'obbligo in capo al Cliente di adempiere a tutte le obbligazioni contrattualmente pattuite, alle condizioni e ai termini ivi previsti

9) INADEMPIMENTO DEL CONVENZIONATO

In caso di inadempimento da parte del Convenzionato, il Cliente ha diritto alla risoluzione del Contratto di Finanziamento al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- gravità dell'inadempimento: l'inadempimento del Fornitore/Convenzionato deve essere grave, cioè non può essere di scarsa importanza rispetto all'interesse del Cliente, ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile;
- decorrenza senza esito del termine di cui alla lettera di diffida: il Cliente deve aver inviato preventivamente al Convenzionato una formale lettera di diffida a norma dell'art. 1454 del Codice Civile, con la quale intima il Convenzionato ad adempiere le obbligazioni derivanti dalla Convenzione, entro un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine il suddetto contratto s'intenderà senz'altro risolto.

In tal caso la RCI Banque è tenuta a rimborsare al Cliente richiedente quanto versato in esecuzione del Contratto, fatto salvo il diritto di ripetere detto importo nei confronti del Fornitore/Convenzionato.

10) COMUNICAZIONI

10.1 Comunicazioni periodiche

Il Cliente ha a disposizione un'area riservata sui siti internet della RCI Banque, sulla quale quest'ultima invia al Cliente le informazioni che la RCI Banque è tenuta a fornirgli su base periodica ed in particolare il Documento di Sintesi con le condizioni economiche aggiornate e il rendiconto annuale e di chiusura del Contratto, debitamente protetti da codice di accesso. Il canale di comunicazione potrà essere modificato, da digitale a cartaceo, con l'addebito di spese pari ad €1,20 per ciascuna comunicazione, su espressa richiesta del Cliente. Il Cliente ha l'onere di verificare periodicamente l'area riservata per verificare se la RCI Banque ha inviato al Cliente eventuali comunicazioni. Ad ogni modo, la RCI Banque invierà al Cliente le medesime comunicazioni a mezzo email o tramite posta ordinaria, secondo le modalità indicate dal Cliente nella Richiesta di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo.

Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente qualora, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuta alla RCI Banque specifica comunicazione scritta di contestazione.

10.2 Tabella di ammortamento

Il Cliente ha diritto di ricevere durante il rapporto contrattuale, su sua semplice richiesta e senza spese, la tabella di ammortamento che riporta:

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico (mensile);
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

10.3 Comunicazioni con la RCI Banque

Tutte le comunicazioni relative al Contratto si intenderanno validamente effettuate dalla RCI Banque presso il domicilio indicato dal Cliente nel Contratto, con pieno effetto anche nei confronti del Garante. Se il Cliente non comunica, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, per iscritto alla RCI Banque le eventuali variazioni in-

tervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla RCI Banque all'ultimo domicilio noto del Cliente si intenderanno pienamente valide e liberatorie. In ogni caso la RCI Banque si riserva, ai fini dell'aggiornamento del profilo antiriciclaggio del Cliente, di richiedere allo stesso, lungo la durata del Contratto, le informazioni necessarie all'adeguamento del profilo di rischio.

Il Cliente acconsente a che tutte le comunicazioni, ivi compresa la lettera di benvenuto, possano essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazioni a distanza (ad esempio posta elettronica o sistemi di messaggistica), salvo non diversamente previsto dalla legge e fermo quanto eventualmente indicato nella Richiesta di Finanziamento Prestito Finalizzato Veicolo circa le modalità di comunicazione. Il Cliente garantisce l'esclusiva titolarità dell'indirizzo di posta elettronica e/o dei recapiti telefonici indicati nel Contratto o successivamente comunicati alla Concedente e riconosce che quest'ultima non avrà alcuna responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi all'indirizzo o ai recapiti telefonici forniti, anche in caso di trasferimento degli stessi.

Il Cliente avrà in qualsiasi momento la facoltà di richiedere la modifica della modalità di invio del canale di comunicazione.

10.4 Comunicazioni rivolte alla RCI Banque

Salvo che non sia diversamente stabilito nel presente Contratto, tutte le comunicazioni che il Cliente deve o intende rivolgere alla Concedente in merito al Contratto dovranno essere inviate utilizzando i canali di contatto (ad esempio, email, raccomandata A.R. o PEC), riportati nel Contratto stesso.

10.5 Firma Elettronica

Il Cliente potrà liberamente scegliere di concludere il Contratto eseguendo la relativa procedura interamente online oppure recandosi presso la sede del Venditore del Veicolo. Qualora il Cliente desideri concludere il Contratto online, dovrà utilizzare il servizio di Firma Elettronica messo a disposizione dalla RCI Banque.

Nel caso di sottoscrizione da parte del Cliente della documentazione contrattuale con Firma Elettronica, il Cliente ha diritto alla consegna della documentazione e contrattuale sarà effettuata in forma cartacea o su altro supporto durevole, ed ove richiesto, mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito dal Cliente nel Contratto.

La soluzione di Firma Elettronica, eventualmente scelta dal Cliente come modalità di sottoscrizione, sarà validamente utilizzabile anche per la sottoscrizione di contratti assicurativi intermediati dalla RCI Banque, per conto di altre imprese, in virtù di un incarico distributivo od accordo commerciale, nonché per la sottoscrizione di contratti relativi a beni e servizi offerti dal Convenzionato ed abbinati al finanziamento.

11) RIMBORSO ANTICIPATO

Il Cliente ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. In tal caso il Cliente ha diritto a una riduzione sulla base del piano di ammortamento originario "alla francese" descritto al precedente art. 7.1., del costo totale del credito, escluse le imposte, pari a (i) interessi dovuti per la vita residua del Contratto, (ii) eventuali ratei di premi assicurativi a scadere secondo quanto previsto dalle condizioni delle relative coperture assicurative e (iii) quota parte delle spese "up front" finanziate (spese non ricorrenti quali ad esempio spese di istruttoria) calcolata sulla base della curva degli interessi che si ricava dal piano di ammortamento di cui all'art. 7.1. Inoltre, non saranno dovute le "spese di gestione pratica e incasso" delle rate a scadere. Nel caso in cui il TAN sia pari a zero o in caso di spese "up front" non finanziate, invece, verrà applicato il metodo lineare in funzione della durata del finanziamento.

Il Concedente ha diritto ad un indennizzo pari a:

- 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno;
- 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non dovrà superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto di Finanziamento e non sarà richiesto se il rimborso anticipato:
 - a) è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione stipulato a garanzia del credito;
 - b) corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 Euro.

Ricevuta la relativa richiesta, la RCI Banque comunica al Cliente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri eventuali oneri maturati, nonché del suddetto eventuale indennizzo di rimborso anticipato, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente provvederà quindi, al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, e cioè alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

Il Cliente potrà, a sua scelta, optare per la prosecuzione delle polizze connesse al Veicolo, se previsto dalle condizioni delle coperture assicurative. In caso d'adesione al prodotto Assicurazione Finanziamento Protetto, il Cliente ha diritto al rimborso della quota parte del premio non goduto, salvo sua diversa richiesta di copertura sino alla data originaria di scadenza del Contratto di Finanziamento.

In caso di estinzione parziale, il Cliente comunica con lettera l'importo che intende rimborsare e ne esegue il pagamento. Il relativo importo - al netto del rateo interessi già maturato - viene perciò decurtato del capitale residuo, con effetto dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. In caso di acquisto di uno o più prodotti assicurativi facoltativi non correlati alla tutela del credito oggetto del Finanziamento, il Cliente è sempre legittimato a recedere dalle polizze stipulate per il tramite di RCI Banque nei termini e con le modalità ivi previste.

12) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

12.1 Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardato o mancato pagamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla RCI Banque:

- a. senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute (inclusivo sia della quota capitale che della quota interessi), al tasso pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 per le operazioni di credito finalizzato. Il tasso degli interessi di mora così determinato applicabile al momento della conclusione del Contratto è indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto. Ulteriori interessi di mora non verranno computati sugli interessi di mora già maturati. Le modifiche dei tassi soglia sono pubblicate trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale e comunque disponibili sui siti della RCI Banque, nella Sezione TRASPARENZA; e
 - b. una penale di importo pari al 12% delle rate scadute e non pagate, fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento), restando in ogni caso salva la risarcibilità del danno ulteriore; e
 - c. le spese legali eventualmente sostenute dalla RCI Banque per il recupero giudiziale delle somme dovute dal Cliente (incluse le spese di protesto), come liquidate dal giudice o calcolate applicando il vigente tariffario degli onorari e diritti degli avvocati.
- Resta in ogni caso salvo il diritto della RCI Banque al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

12.2 Segnalazioni nelle Banche Dati

In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento delle rate, il Cliente e l'eventuale Garante potranno essere segnalati, previa comunicazione ai recapiti indicati nel presente Contratto e successivamente comunicati, ai Sistemi di Informazione Creditizie (SIC) elencati nell'apposita Informativa Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) (tale segnalazione avverrà in ogni caso nei termini e secondo i limiti previsti dalla suddetta Informativa Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), a cui si rinvia) e, ricorrendone i presupposti, alla Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia.

13) DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Cliente si dichiara consapevole del fatto che il mancato rispetto dei seguenti obblighi posti in capo al Cliente costituisce un grave inadempimento del Contratto da parte del Cliente e darà diritto alla RCI Banque di risolvere il Contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile:

- il mancato pagamento di almeno 2 (due) rate, anche non consecutive;
- mancata veridicità o correttezza o aggiornamento dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente; e
- la diminuzione delle garanzie eventualmente concesse dal Garante.

La risoluzione del Contratto si verificherà al momento della ricezione da parte del Cliente della comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC con cui la RCI Banque abbia dichiarato che intende valersi della clausola risolutiva.

In conseguenza alla risoluzione del Contratto, il Cliente sarà tenuto a corrispondere in un'unica soluzione alla RCI Banque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione:

- a. tutti gli importi ancora dovuti a quest'ultima, vale a dire il capitale residuo, scaduto ed a scadere; e
- b. una penale di importo pari al 5% delle somme sia scadute che a scadere, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille); e
- c. gli interessi di mora, come dovuti ai sensi dell'Articolo 12.1 delle presenti Condizioni Generali; e
- d. le somme eventualmente dovute ai sensi del precedente Articolo 7 delle presenti Condizioni Generali; e
- e. le spese legali eventualmente sostenute dalla RCI Banque per il recupero giudiziale delle somme dovute dal Cliente (incluse le spese di protesto), come liquidate dal giudice o calcolate applicando il vigente tariffario degli onorari e diritti degli avvocati.

Resta in ogni caso salvo il diritto della RCI Banque al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

Nei suddetti casi di risoluzione del Contratto e decadenza dal beneficio del termine, dal mancato tempestivo pagamento delle predette somme, decorreranno gli interessi di mora sull'intero capitale non pagato nella misura determinata nell'Articolo 12.1 delle presenti Condizioni Generali.

14) RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

14.1 Reclami

Nel caso in cui sorga una contestazione o controversia tra il Cliente e la RCI Banque, relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto di Finanziamento, il reclamo va inviato per iscritto (es. raccomandata A.R., PEC, e-mail) alla: RCI Banque S.A. Succursale Italiana – Servizio Relazione Clientela – Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma; e-mail: clienti-it@crm.rcibs.it, PEC: rcicustomercare@legalmail.it). La RCI Banque è tenuta a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al Cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo.

Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

14.2 Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cliente rimasto insoddisfatto dalla risposta al reclamo o il cui reclamo non abbia ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, prima di esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria, è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale. A tal fine, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità descritte nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedendo informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla RCI Banque, anche consultando i siti della stessa.

14.3 Mediazione

Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, prima di poter adire l'Autorità giudiziaria, è obbligato a esperire il procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it. L'esperimento di tale procedimento costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale e successiva domanda giudiziale. La condizione di procedibilità di cui al presente paragrafo si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

15) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia concernente il Contratto di Finanziamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo che (i) la RCI Banque in qualità di attrice, decida a suo insindacabile giudizio di adire il Foro del domicilio del convenuto o (ii) il convenuto sia qualificabile come "consumatore" ai sensi della normativa applicabile, poiché in tal caso sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.

16) VALORE FUTURO GARANTITO / RATA FINALE/ VALUTAZIONE DEI DANNI

16.1 Diritti del Cliente

Il Contratto di Finanziamento con Valore Futuro Garantito (di seguito "VFG") è caratterizzato dalla possibilità di scelta da parte del Cliente del pagamento della Rata Finale, che corrisponde all'ultima rata del finanziamento.

In particolare, alla scadenza del finanziamento è concessa al Cliente la facoltà, ove abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento, di scegliere discrezionalmente una delle seguenti soluzioni:

- A. Riconsegnare il Veicolo al Convenzionato appartenente alla Rete distributiva della casa costruttrice, senza effettuare il pagamento della Rata Finale, procedendo all'acquisto di un altro Veicolo della stessa marca. In tale ipotesi, qualora il valore del Veicolo al momento della riconsegna sia superiore al VFG, la differenza tra il valore di mercato del Veicolo e il residuo dovuto alla RCI Banque, sarà dal Convenzionato riconosciuta al Cliente quale anticipo (o sua quota parte) per l'acquisto di un nuovo Veicolo.
- B. Effettuare il pagamento della Rata Finale della RCI Banque alla scadenza prestabilita dal Contratto di Finanziamento, trattenendo definitivamente il Veicolo.
- C. Restituire il Veicolo al Convenzionato entro la data di scadenza dell'ultima Rata del Finanziamento, il cui importo corrisponde al VFG, non provvedendo ad alcun nuovo acquisto.
- D. Trattenere il Veicolo richiedendo al Finanziatore – anche tramite il Convenzionato, solo quando possibile ai sensi del presente art. 16 – di accedere ad un separato contratto finalizzato al finanziamento della rata finale corrispondente all'importo del VFG. L'eventuale rifinanziamento ai sensi dell'opzione "D" presuppone una richiesta esplicita del Cliente, senza automatismi, e si perfeziona con l'accettazione di tale richiesta da parte del finanziatore, fermo il rispetto delle

condizioni previste per la relativa attivazione. Resta altresì inteso che laddove la Banca non accetti la richiesta di rifinanziamento, il Cliente sarà tenuto pagare il VFG alla scadenza prevista (Opzione "B").

Il Cliente dovrà comunicare al Convenzionato la scelta tra le opzioni a sua disposizione entro la data di scadenza del Contratto di Finanziamento, tramite apposito modulo (il "Modulo") sottoscritto dal Cliente e dal Convenzionato, che verrà trasmesso alla RCI Banque.

Resta inteso che la Banca non sarà in alcun modo responsabile dell'inadempimento del Convenzionato o dell'impossibilità sopravvenuta di dare esecuzione all'Impegno di Ritiro da parte del Convenzionato. In tali casi, gli obblighi del Convenzionato previsti dall'Impegno di Ritiro potranno essere assunti da un diverso membro della Rete di distribuzione della RCI Banque (come meglio indicato al successivo articolo 16.3), ma il Cliente interessato ad esercitare l'Opzione "D" dovrà rivolgersi direttamente alla Banca per accendere il rifinanziamento della Rata Finale.

Prima del perfezionamento del contratto di rifinanziamento di cui all'Opzione "D", e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso, il Cliente avrà il diritto di ottenere dalla Banca chiarimenti sulla natura dello stesso, ricevendo altresì la pertinente documentazione. Il Cliente riconosce sin d'ora che l'attivazione dell'Opzione "D" (refinanziamento) potrebbe ragionevolmente determinare l'applicazione di costi aggiuntivi rispetto a quelli di cui presente Contratto, secondo i termini e le condizioni di cui al separato accordo da accettare e sottoscrivere con la Banca. La Banca si riserva la facoltà di escludere il rifinanziamento della Rata Finale, tra l'altro, in caso di insoluti del Cliente, anche se successivamente sanati, e alla data di scadenza della Rata Finale.

Ove il Cliente abbia optato per l'Opzione "A" ovvero per l'opzione "C", tramite apposito Modulo, il Cliente potrà riconsegnare il Veicolo al Convenzionato procedendo contestualmente all'acquisto di un nuovo Veicolo ovvero alla riconsegna del Veicolo non provvedendo ad alcun nuovo acquisto. In questi casi, sottoscritto il Verbale di consegna che attesta il ritiro del Veicolo oggetto di finanziamento, il Convenzionato provvederà direttamente al pagamento dell'importo della Rata Finale, estinguendo il finanziamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza della stessa. Il Cliente che abbia optato per le Opzioni "A" e "C" sarà tenuto al pagamento del costo del trasferimento della proprietà del Veicolo al Convenzionato, salvo diversa pattuizione tra il Cliente e il Convenzionato.

16.2 Requisiti

Il diritto del Cliente all'esercizio delle Opzioni di cui all'art. 16.1, lett. da "A" a "D", che precede, predeterminato all'apertura del Contratto espressamente indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto sottoscritte, è subordinato alla sussistenza di tutti i requisiti seguenti:

1. tutte le rate del finanziamento siano state puntualmente pagate alla scadenza, compresi eventuali importi a titolo di interessi di mora che fossero stati addebitati per ritardati pagamenti come specificato, al precedente articolo 12;
2. il Cliente fornisca al Convenzionato, contestualmente alla riconsegna del Veicolo, i documenti necessari ai fini del trasferimento di proprietà dello stesso e la documentazione comprovante la regolarità dei pagamenti della tassa di proprietà;
3. il Veicolo risulti essere stato sottoposto al regolare controllo di manutenzione previsto dalla Casa Costruttrice;
4. il Veicolo si presenti in normali condizioni d'uso e risulti libero da qualsiasi gravame (ipoteca, fermo amministrativo, etc.);
5. il Veicolo abbia percorso – per ciascun anno di durata nel Contratto – un chilometraggio annuo non superiore a quanto indicato nel modello Impegno di Ritiro sottoscritto dal Cliente e dal Convenzionato; nel caso di durata del finanziamento inferiore ad un anno, il chilometraggio massimo consentito sarà calcolato secondo la seguente formula: (chilometraggio annuo prescelto)/(12 mesi) X (numero di mesi pari alla durata del finanziamento); in caso di Veicoli usati, ai fini del calcolo dell'eccedenza chilometrica, sono computati i chilometri iniziali indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto;
6. il Veicolo riconsegnato non dovrà presentare sulla carrozzeria alcuna traccia di pubblicità e qualsiasi danno, anche di piccola entità, che renda necessario un intervento di verniciatura. Anche gli interni del Veicolo dovranno essere privi di qualsiasi danneggiamento, in particolare, ricondotti a bruciature; come pure andrà garantito, al momento della consegna, il perfetto stato dei vetri e dei blocchi ottici, nonché garantire che, al momento della riconsegna, l'altezza minima del battistrada dei pneumatici sia di almeno 4 mm.

Il Cliente dovrà restituire il Veicolo presso la sede del Convenzionato o nei luoghi indicati dalla RCI Banque. Al momento della restituzione del Veicolo da parte del Cliente si procederà alla rilevazione dello stato del Veicolo eseguita dal Convenzionato, in contraddittorio con il Cliente, mirante ad evidenziare i danni e le parti mancanti. Il Veicolo restituito dovrà essere in normale stato d'usura compatibilmente con l'anzianità ed il chilometraggio percorso. Pertanto, le eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del Veicolo, nonché di ripristino di eventuali danni eccedenti rispetto alla normale usura del Veicolo saranno addebitati al Cliente al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempari ufficiali del Convenzionato.

Quanto all'eventuale documentazione mancante, sarà addebitato al Cliente il costo dell'eventuale reperimento della documentazione sostitutiva che verrà da questi rimborsato a piè di lista. In caso di contestazione da parte del Cliente dei danni riscontrati sul Veicolo, la relativa valutazione sarà demandata a un terzo esperto del settore di fiducia di entrambe le parti o, in difetto di accordo nominato dalla RCI Banque, fra periti di comprovata professionalità ed esperienza del settore. Il parere del perito – effettuato secondo equo apprezzamento, ai sensi dell'art. 1349 del cod. civ. – sarà vincolante per entrambe le

parti. Le spese di detta valutazione (spese di perizia) saranno a carico del Cliente, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il perito accerti l'insussistenza di un esubero chilometrico e di danni eccedenti la normale usura del Veicolo, nel qual caso le spese di perizia saranno a carico del Convenzionato. Tali somme, sopra indicate, saranno oggetto di fatturazione da parte del Convenzionato al Cliente (ivi incluse le spese relative alla perizia). Nel caso della percorrenza chilometrica prevista all'ipotesi sub. 5, il Cliente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo per ogni km. di percorrenza in più, fino ad un massimo di 0,18 € in funzione di marca e modello, l'esatto importo è indicato all'interno del modello Impegno di Ritiro sottoscritto dal Cliente e dal Convenzionato. In tutti i casi di consegna non avvenuta o di inottemperanza alle altre condizioni di cui al presente articolo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla RCI Banque, nel termine di scadenza pattuito, l'importo della Rata Finale.

16.3 Cessione dell'Impegno di Ritiro

Qualora il Convenzionato non proceda al ritiro del Veicolo o non possa sostituire lo stesso con altro Veicolo, anche a causa della cessazione dell'attività del Convenzionato o della sua uscita dalla rete di distribuzione della RCI Banque, la RCI Banque, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile né dell'impossibilità sopravvenuta discendente dall'eventuale fallimento o liquidazione del Convenzionato o della casa costruttrice, né di qualsiasi inadempimento dell'Impegno di Ritiro e/o sostituzione del Veicolo a suo tempo assunto direttamente dal Convenzionato verso il Cliente. Tuttavia, in tali casi, per consentire al Cliente di esercitare i propri diritti previsti nell'Impegno di Ritiro, il Convenzionato cederà l'Impegno di Ritiro ad un diverso membro della Rete di distribuzione della RCI Banque («**Nuovo Convenzionato**»). Il Cliente acconsente a tale cessione con la sottoscrizione dell'Impegno di Ritiro. La cessione dell'Impegno di Ritiro sarà possibile solo al verificarsi di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 16.2 delle Condizioni Generali di Finanziamento e previa notifica al Cliente. Il Cliente verrà pertanto informato della possibilità di far valere i propri diritti, previsti nell'Impegno di Ritiro, nei confronti del Nuovo Convenzionato, insieme ai relativi dati di contatto. Il Cliente rimane in ogni caso libero di esercitare o meno le Opzioni previste nelle lett. da "A" a "D" indicate al precedente articolo 16.1 delle Condizioni Generali di Finanziamento.

Nel caso in cui il Cliente intenda esercitare l'Opzione "D", rimane ferma la cessione dell'Impegno di Ritiro al Nuovo Convenzionato ma il Cliente dovrà rivolgersi direttamente alla RCI Banque – e non al Nuovo Convenzionato – per accendere il rifinanziamento della Rata Finale.

17) CESSIONE DEL CONTRATTO/CREDITO

La RCI Banque potrà cedere il Contratto o i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge ed il Cliente sin d'ora dichiara di accettare l'eventuale cessione.

In caso di cessione del credito o del Contratto, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1248 del codice civile.

18) SERVIZI ASSICURATIVI FACOLTATIVI/SERVIZI ACCESSORI FACOLTATIVI

18.1 Servizi assicurativi facoltativi

Qualora il Cliente abbia scelto di aderire a uno o più contratti assicurativi facoltativi riportati nel presente Contratto, le relative condizioni sono disciplinate negli appositi moduli precontrattuali e contrattuali separatamente sottoscritti dal Cliente.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento offerte da RCI Banque sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa proposta da RCI Banque o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di scelta di una polizza sul mercato, l'importo del premio assicurativo non sarà finanziato dalla RCI Banque. I set informativi ed i prezzi di listino dei prodotti assicurativi sono disponibili presso i Convenzionati e sui seguenti siti www.mobilize-fs.it e www.nissan-fs.it.

Qualora il Cliente aderisca alla/e polizza/e assicurativa/e facoltativa/e, con la firma del Contratto, il Cliente richiede alla RCI Banque di finanziare il/i premio/i relativo/i alla/e copertura/e assicurativa/e scelta/e autorizza la RCI Banque a trattenerlo/i dall'importo totale del credito e a versarlo/i per suo conto direttamente alla Compagnia assicurativa.

Al verificarsi degli eventi oggetto dell'eventuale assicurazione definita come "Finanziamento Protetto", i successori del Cliente nel Contratto di Finanziamento saranno tenuti al puntuale adempimento di tutti gli obblighi da questo nascenti,

con particolare riferimento al pagamento delle rate ed agli ulteriori obblighi previsti. In alternativa, i successori del Cliente nel Contratto di Finanziamento con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al presente Articolo potranno estinguere il finanziamento in unica soluzione, alle condizioni e con le modalità previste dal precedente Articolo 11.

Qualora nel finanziamento sia incluso il costo della copertura assicurativa furto e incendio o copertura kasko, al verificarsi di un sinistro con distruzione o perdita totale del bene il Cliente avrà la facoltà di estinguere il finanziamento in unica soluzione, alle condizioni e con le modalità previste dal presente Articolo e dal precedente Articolo. 11. Il Cliente potrà delegare la RCI Banque all'incasso delle somme dovute dalla Compagnia di Assicurazioni per la liquidazione del sinistro totale. Resta inteso che, qualora la RCI Banque sia stata delegata all'incasso ed il Cliente abbia esercitato la facoltà di estinguere il finanziamento in unica soluzione, la RCI Banque potrà compensare l'importo dovuto dal Cliente per l'estinzione del finanziamento con le somme corrisposte dalla Compagnia di Assicurazioni, restituendo al Cliente l'eventuale eccedenza.

In caso di rinegoziazione del finanziamento, le coperture assicurative continueranno per la durata ed alle condizioni pattuite in relazione all'originario piano di ammortamento. Al verificarsi di un sinistro in relazione alla presenza di polizze facoltative, il Cliente è tenuto al regolare rispetto del pagamento delle rate del finanziamento in attesa di un eventuale liquidazione assicurativa.

18.2 Servizi accessori facoltativi

Il Cliente può aderire a uno o più servizi accessori facoltativi offerti dal Fornitore/Convenzionato e riportati nel presente Contratto, alle condizioni e nei termini previsti dalla relativa documentazione contrattuale separatamente sottoscritta dal Cliente. Con la firma del Contratto di Finanziamento il Cliente può richiedere alla RCI Banque di finanziare il costo relativo ai servizi accessori facoltativi così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto.

19) MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Qualora sussista un giustificato motivo, la RCI Banque si riserva di modificare unilateralmente le condizioni previste dal Contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, limitatamente alle clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse. La modifica verrà comunicata con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, secondo le modalità previste dall'art. 118 del Testo Unico Bancario.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Il Cliente potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto eventualmente alla RCI Banque, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla RCI Banque a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche fiscale) costo o spesa.

20) TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA RAPPORTO

La chiusura della posizione contrattuale del Cliente avverrà entro un massimo di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte della RCI Banque del saldo effettuato dal Cliente di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento. I suddetti tempi sono da intendersi salvo buon fine dei pagamenti.

21) VIGILANZA E CONTROLLI

Il Cliente prende atto che la RCI Banque è soggetta alla vigilanza e ai controlli esercitati da Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

22) PORTABILITÀ

Il Cliente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da RCI Banque ad altro Finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cliente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a RCI Banque (art. 1202 del Codice Civile).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il "Regolamento") dalla RCI Banque S.A. Succursale Italiana, con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1159 (di seguito "RCI Banque"), in qualità di Titolare del trattamento, la quale è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali relativi agli Interessati (come di seguito definiti). La RCI Banque tratterà i dati personali degli Interessati (di seguito, i "Dati") in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità di seguito illustrate.

1. A CHI SI RIVOLGE LA PRESENTE INFORMATIVA?

La presente informativa descrive il trattamento, svolto dalla RCI Banque, dei Dati relativi alle seguenti categorie di soggetti:

- A coloro che sottopongano alla RCI Banque richiesta di locazione finanziaria o di finanziamento per l'acquisto di un veicolo ("Potenziali Clienti"), nonché a coloro che concludano con la RCI Banque un contratto di locazione finanziaria o di finanziamento per l'acquisto di un veicolo ("Clienti"), che siano persone fisiche. A tal fine, si noti che le ditte individuali e i soggetti muniti di P.IVA devono intendersi equiparati alle persone fisiche;
- Ai legali rappresentanti, procuratori, soci o altri individui afferenti a società o enti che siano Clienti o Potenziali Clienti della RCI Banque;
- Ai garanti (coobbligati, fideiussori, etc.) dei soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b);
- Agli eventuali soggetti pagatori, che adempiono gli obblighi contrattualmente assunti con la RCI Banque dai soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b);
- Alle persone fisiche per conto delle quali i soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) concludono il contratto con la RCI Banque o che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società o altro ente che conclude il contratto con la RCI Banque o che ne risultano comunque beneficiari (c.d. titolare effettivo).

I soggetti di cui alle precedenti lettere da a) a e) sono congiuntamente definiti gli "Interessati".

2. FONTE E CATEGORIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA RCI BANQUE

I Dati in possesso della RCI Banque sono acquisiti e raccolti presso i Clienti o Potenziali Clienti, nonché presso terzi, come di seguito precisato:

- RCI Banque raccoglie i Dati presso i diretti Interessati o presso i Clienti e Potenziali Clienti a cui l'Interessato afferisce, all'atto della firma della richiesta di finanziamento / locazione finanziaria (quali i dati anagrafici, patrimoniali, reddituali, informazioni di contatto, situazione familiare e fiscale, etc.), oppure nell'ambito dell'esecuzione del contratto concluso fra RCI Banque e il Cliente (ad esempio, i dati raccolti per fornire al Cliente l'assistenza di volta in volta richiesta);
- inoltre, RCI Banque può raccogliere i Dati presso elenchi, registri e altre fonti accessibili al pubblico (come i c.d. pubblici registri tenuti da Autorità Amministrative, di Vigilanza e controllo, dall'Agenzia delle Entrate, dal Catasto, dalle Camere di Commercio, dalla Conservatoria, etc.), nonché da banche dati di soggetti che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager;
- RCI Banque può raccogliere i Dati presso i c.d. "SIC" (Sistemi di Informazioni Creditizie), che possono contenere informazioni in merito agli Interessati e vengono consultati da RCI Banque per valutare e gestire il rischio di credito derivante dalla richiesta di finanziamento / locazione finanziaria dei Clienti e Potenziali Clienti, nonché per valutare la relativa affidabilità e la puntualità nei pagamenti, prevenire il rischio di frodi e furto d'identità. L'Interessato può ottenere maggiori informazioni su tale trattamento dei Dati consultando l'Informativa Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) consegnata da RCI Banque congiuntamente alla presente informativa;
- RCI Banque può raccogliere i Dati interrogando il sistema SCIPAFI (Sistema di Protezione Contro le Frodi da Furto di Identità), di cui è titolare del trattamento il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per verificare la corrispondenza dei dati identificativi e di reddito forniti dall'Interessato con quelli contenuti nelle banche dati pubbliche e private collegate al sistema stesso; e
- RCI Banque può raccogliere i Dati presso le società del Gruppo Renault (in particolare Renault Italia S.p.A., Renault SAS, ES Mobility S.r.l. Elto Italy Srl. e Elto Holding in conformità con i termini delle informative sul trattamento dei dati personali fornite da dette società).

Le categorie di Dati che la RCI Banque raccoglie direttamente presso l'Interessato sono le seguenti: dati anagrafici e di contatto, informazioni sullo stato civile e sulla composizione del nucleo familiare dell'Interessato, informazioni sul contratto concluso o che si chiede di concludere con la RCI Banque (incluse le informazioni sull'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, sul veicolo oggetto del contratto e sulle eventuali garanzie prestate), dati sulla posizione lavorativa dell'Interessato, informazioni sull'utilizzo del veicolo oggetto del contratto fra l'Interessato e la RCI Banque, comunicazioni

fra l'Interessato e la RCI Banque scambiate in corso della negoziazione o esecuzione del contratto fra l'Interessato e la RCI Banque, dati sulla situazione economico-finanziaria dell'Interessato, eventuali ulteriori informazioni inserite dall'Interessato all'interno della documentazione contrattuale.

Inoltre, le categorie di Dati raccolti presso terzi potrebbero riferirsi a dati anagrafici, dati relativi ai rapporti societari, al merito creditizio, alla solvibilità, alla presenza di eventi pregiudizievoli (es. ipoteche, pignoramenti, protesti, etc.).

I Dati dell'Interessato potrebbero essere diffusi per le finalità di cui al Paragrafo 2.c) sopra, come meglio indicato nell'informativa Sistemi di Informazioni Creditizie, fornita separatamente agli Interessati dalla RCI Banque, in quanto allegata alla presente informativa.

Infine, nei casi previsti dalla normativa vigente, la RCI Banque potrebbe trattare anche Dati dell'Interessato relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza come indicato nel dettaglio al successivo Paragrafo 5 della presente informativa. La RCI Banque non diffonderà tali categorie di Dati ma potrebbe comunicarli alle Autorità competenti o ad altri soggetti terzi, come richiesto dalla normativa vigente.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

La RCI Banque tratterà i Dati degli Interessati per le seguenti finalità:

- a. **Finalità di Legge:** adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria connessi al contratto concluso o che il Potenziale Cliente chiede di concludere con la RCI Banque, ivi inclusi gli obblighi (i) di identificazione della clientela e dell'eventuale titolare effettivo del rapporto, nonché di registrazione e conservazione dei relativi Dati, previsti dalla normativa antiriciclaggio e fiscale, compreso l'obbligo di eseguire segnalazioni di eventuali operazioni sospette alle autorità competenti (ii) derivanti dalle disposizioni sull'adesione degli intermediari finanziari ad un sistema di prevenzione pubblico delle frodi connesse al furto di identità (sistema SCIPAFI) e (iii) derivanti dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio la segnalazione nella Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia). Il trattamento dei Dati degli Interessati per le Finalità di Legge è basato sull'art. 6(1)(c) del Regolamento, in quanto necessario a consentire alla RCI Banque di adempiere gli obblighi a cui è soggetta ai sensi della normativa vigente. Tale trattamento è pertanto obbligatorio poiché, in mancanza, la RCI Banque non sarebbe in grado di conformarsi agli obblighi normativi ad essa applicabili e, pertanto, di concludere il contratto con gli Interessati o darvi esecuzione;
- b. **Finalità Contrattuali:** strettamente funzionali alla conclusione e/o gestione dei rapporti contrattuali, in particolare ai fini di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di Clienti e Potenziali Clienti e di adempimento degli obblighi ed esercizio dei diritti previsti dal contratto fra la RCI Banque ed i suoi Clienti, l'esecuzione degli obblighi di controllo interno e di revisione dei conti. Il trattamento dei Dati degli Interessati per le Finalità Contrattuali è basato sull'art. 6(1)(b) del Regolamento, in quanto necessario a concludere il contratto con i Potenziali Clienti o per dare esecuzione al contratto con i Clienti. Tale trattamento è pertanto obbligatorio poiché, in mancanza, la RCI Banque non sarebbe in grado di concludere il suddetto contratto o di darvi esecuzione;
- c. **Finalità di Marketing:** solo con il consenso dell'Interessato, per l'invio di comunicazioni di informazione commerciale e pubblicità, sull'iscrizione a manifestazioni a premi, comunicazioni sulla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela o altre indagini di mercato, il tutto relativo a prodotti e servizi della RCI Banque, tramite newsletter, email, chiamate con operatore o con sistemi automatizzati di chiamata, SMS, WhatsApp, posta cartacea telefax, e messaggi su applicazioni web o APP, inclusa l'area riservata al Cliente, ovvero attraverso social network. Il trattamento dei Dati degli Interessati per le Finalità di Marketing è basato sul consenso degli Interessati - a norma dell'art. 6(1)(a) del Regolamento - ed è pertanto facoltativo. L'Interessato è libero di non prestare il proprio consenso o di revocarlo successivamente, in qualsiasi momento, senza che questo abbia conseguenze pregiudizievoli sull'Interessato stesso. Tuttavia, in caso di revoca del consenso prestato, resta salva la legittimità del trattamento per Finalità di Marketing, eseguito prima della revoca del consenso. L'Interessato è inoltre libero di chiedere alla RCI Banque di ricevere le comunicazioni di marketing solo attraverso i canali di comunicazione tradizionali (vale a dire tramite posta cartacea o chiamate con operatore) ma in questo caso la RCI Banque non potrà utilizzare gli altri canali di comunicazione sopra indicati. La RCI Banque potrà inoltre trattare le informazioni non qualificabili come dati personali, relative a Clienti e Potenziali Clienti che siano persone giuridiche o enti, per svolgere le attività sopra elencate anche senza il consenso dell'Interessato. In tal caso, la RCI Banque contatterà il Cliente o Potenziale Cliente utilizzando i dati di contatto della relativa società o ente, che non siano dati personali (ad esempio, la PEC aziendale o un indirizzo email che non sia riconducibile ad una specifica persona fisica);
- d. **Finalità di Marketing di Terzi:** solo con il consenso dell'Interessato, per la comunicazione di Dati anagrafici e di contatto dell'Interessato a società del Gruppo Renault (in particolare Renault Italia S.p.A., Renault SAS, ES Mobility S.r.l.), Nissan Italia S.r.l., Nissan International S.A., Koelliker S.p.A., nonché a compagnie assicurative partner commerciali di RCI Banque. La comunicazione dei Dati ai suddetti soggetti avverrà per consentire loro di inviare agli Interessati comuni-

cazioni di informazione commerciale e pubblicità sui relativi prodotti e servizi. Qualora l'Interessato dovesse prestare il proprio consenso, riceverà dai suddetti soggetti la relativa informativa sul trattamento dei dati personali, con i dettagli sulle modalità del trattamento svolto dai soggetti medesimi, che agiscono in veste di autonomi titolari del trattamento. Il trattamento dei Dati degli Interessati per le Finalità di Marketing di Terzi è basato sul consenso degli Interessati - a norma dell'art. 6(1) (a) del Regolamento - ed è pertanto facoltativo. L'Interessato è libero di non prestare il proprio consenso o di revocarlo successivamente, in qualsiasi momento, senza che questo abbia conseguenze pregiudizievoli sull'Interessato stesso. Tuttavia, in caso di revoca del consenso prestato, resta salva la legittimità del trattamento per Finalità di Marketing di Terzi, eseguito prima della revoca del consenso;

- e. **Finalità di Profilazione:** solo con il consenso dell'Interessato che sia un Cliente persona fisica o una persona fisica afferente ad un Cliente persona giuridica, per il trattamento dei Dati per svolgere analisi e statistiche, attraverso elaborazioni anche elettroniche, sulle preferenze, caratteristiche, abitudini o scelte di consumo dell'Interessato, al fine di inviargli offerte e comunicazioni personalizzate a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, che tengono conto dei relativi interessi ed esigenze specifiche. Tali analisi e statistiche avverranno tenendo conto di categorie non invasive di appartenenza vale a dire le informazioni sul contratto concluso fra il Cliente e la RCI Banque (ad esempio, la sua data di attivazione e di scadenza e l'importo della rata/del canone oggetto di finanziamento) e sui prodotti e servizi oggetto dello stesso nonché informazioni sui precedenti contratti stipulati fra la RCI Banque e il Cliente. Il trattamento dei Dati degli Interessati per le Finalità di Profilazione è basato sul consenso degli Interessati - a norma dell'art. 6(1) (a) del Regolamento - ed è pertanto facoltativo. L'Interessato è libero di non prestare il proprio consenso o di revocarlo successivamente, in qualsiasi momento, senza che questo abbia conseguenze pregiudizievoli sull'Interessato stesso. Tuttavia, in caso di revoca del consenso prestato, resta salva la legittimità del trattamento per Finalità di Profilazione, eseguito prima della revoca del consenso. La RCI Banque potrà inoltre trattare le informazioni non qualificabili come dati personali, relative a Clienti e Potenziali Clienti che siano persone giuridiche o enti, per svolgere le analisi e statistiche sopra indicate anche senza il consenso dell'Interessato. In tal caso, la RCI Banque profilerà il Cliente o Potenziale Cliente persona giuridica o ente senza utilizzare dati personali;
- f. **Finalità di Profilazione di Terzi:** solo con il consenso dell'Interessato, per la comunicazione di alcuni Dati dell'Interessato che riguardano categorie non invasive di appartenenza, vale a dire le informazioni sul contratto concluso fra il Cliente e la RCI Banque (ad esempio, la sua data di attivazione e di scadenza e l'importo della rata/ del canone oggetto di finanziamento) e sui prodotti e servizi oggetto dello stesso nonché informazioni sui precedenti contratti stipulati fra la RCI Banque e il Cliente a società del Gruppo Renault (in particolare Renault Italia S.p.A., Renault SAS, ES Mobility S.r.l.), Nissan Italia S.r.l., Nissan International S.A., Koelliker S.p.A., compagnie assicurative partner commerciali di RCI Banque. Per conoscere l'identità dei partner commerciali della RCI Banque, l'Interessato può consultare la Sezione Trasparenza dei Siti della RCI Banque, in cui si fornisce un elenco completo dei partner commerciali, che viene periodicamente aggiornato. La comunicazione dei Dati ai suddetti soggetti avverrà per svolgere analisi e statistiche, attraverso elaborazioni anche elettroniche, sulle preferenze, caratteristiche, abitudini o scelte di consumo dell'Interessato, al fine di inviargli offerte e comunicazioni personalizzate a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, che tengono conto dei relativi interessi ed esigenze specifiche. Tali analisi e statistiche avverranno tenendo conto delle suddette categorie non invasive di appartenenza. Il trattamento dei Dati degli Interessati per le Finalità di Profilazione di Terzi è basato sul consenso degli Interessati - a norma dell'art. 6(1)(a) del Regolamento - ed è pertanto facoltativo. L'Interessato è libero di non prestare il proprio consenso o di revocarlo successivamente, in qualsiasi momento, senza che questo abbia conseguenze pregiudizievoli sull'Interessato stesso. Tuttavia, in caso di revoca del consenso prestato, resta salva la legittimità del trattamento per Finalità di Profilazione di Terzi, eseguito prima della revoca del consenso;
- g. **Finalità di Legittimo Interesse di Business:** per perseguire il legittimo interesse della RCI Banque a (i) valutare il merito creditizio e prevenire il proprio sovraindebitamento, prevenire il rischio di frode, (ii) svolgere statistiche- previa aggregazione dei Dati - finalizzate a valutare le performance commerciali della RCI Banque, nonché (iii) valutare l'opportunità di eseguire eventuali operazioni societarie (quali fusioni, scissioni, acquisizioni di aziende o rami di azienda e altre operazioni) e svolgere tali operazioni nonché per (iv) la tutela dei propri diritti in caso di un eventuale contenzioso con l'Interessato con i Terzi. Il trattamento dei Dati per le Finalità di Legittimo Interesse di Business è effettuato ai sensi dell'articolo 6(1)(f) del Regolamento per il perseguimento del legittimo interesse della RCI Banque, che è equamente bilanciato con i diritti e le libertà degli Interessati. Ad ogni modo, il trattamento non è obbligatorio e l'Interessato si potrà opporre con le modalità indicate al paragrafo 8 della presente informativa. In caso di opposizione, la RCI Banque non potrà trattare i Dati per le Finalità di Legittimo Interesse di Business, salvo che non abbia un interesse prevalente a continuare il trattamento o che tale trattamento sia necessario per la tutela dei propri diritti.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con

logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei Dati, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali. Per l'acquisto da parte dell'Interessato di alcuni prodotti o servizi post vendita aventi un costo contenuto, il trattamento potrà essere interamente automatizzato ed la decisione della RCI Banque di concludere il contratto relativo a tali prodotti o servizi è basata su dati anagrafici, elementi reddituali e banche dati interne ed esterne (ad esempio SIC): in caso di rifiuto l'Interessato ha i diritti specificati nel successivo paragrafo 9, tra i quali in particolare la richiesta dell'intervento umano, l'espressione della propria opinione, la spiegazione della decisione e la sua contestazione.

5. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente Paragrafo 2, la RCI Banque non ha necessità di trattare dati sullo stato di salute dell'Interessato né dati idonei a rivelarne l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche o altre categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento. L'Interessato è quindi tenuto a non trasmettere alla RCI Banque tali categorie di Dati. Ad esempio, qualora l'Interessato acquistasse dalla RCI Banque una polizza assicurativa e dovesse verificarsi un sinistro, l'Interessato dovrà trasmettere la propria cartella clinica direttamente alla compagnia assicurativa e non alla RCI Banque. La RCI Banque potrebbe inoltre trattare dati dell'Interessato relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza nell'ambito dei controlli che la RCI Banque è tenuta a svolgere ai sensi della normativa vigente, ad esempio i controlli di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio ed i controlli antifrode.

6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente paragrafo 3., i Dati possono essere comunicati a soggetti terzi, anche esteri, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento (ad esempio le compagnie assicuratrici) o responsabili del trattamento nominati dalla RCI Banque, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

- Compagnie assicuratrici o altri fornitori di servizi ancillari, acquistati dall'Interessato presso la RCI Banque, ivi incluso il fornitore della firma elettronica di cui si sia eventualmente avvalso l'Interessato per la conclusione del contratto con la RCI Banque;
- Fornitori di servizi strumentali alle attività svolte dalla RCI Banque quali consulenti, studi legali, fornitori di servizi IT e marketing;
- Soggetti cessionari di aziende, rami d'azienda o altri soggetti risultanti da fusioni, scissioni o altre operazioni societarie eventualmente concluse dalla RCI Banque;
- Concessionari della propria rete di distribuzione, diversi da quello presso il quale il Cliente ha stipulato il contratto di finanziamento, solo nel caso in cui la comunicazione dei Dati ad un altro concessionario della rete sia necessaria per consentire al Cliente di esercitare le opzioni previste dal contratto di finanziamento con «Valore Futuro Garantito»;
- solo con il consenso dell'Interessato, società del Gruppo Renault (in particolare Renault Italia S.p.A., Renault SAS, ES Mobility S.r.l.), a Nissan Italia S.r.l., Nissan International S.A., Koelliker S.p.A., nonché a compagnie assicurative partner commerciali di RCI Banque;
- Autorità ed enti governativi il cui diritto di accesso ai Dati sia previsto dalla normativa vigente, ad esempio la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile sui siti internet della RCI Banque.

I Dati potrebbero essere comunicati anche al "Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito a consumo", c.d. SCIPAFI – Ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7-bis e 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono comunicati all'Archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, per il loro riscontro, al fine di verificarne l'autenticità, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. La RCI Banque e il Ministero dell'Economia e delle Finanze – che è titolare dell'Archivio – tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L'Archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo. Infine, i Dati – e in particolare le informazioni originate dal comportamento dell'Interessa-

to nella gestione dei pagamenti dovuti alla RCI Banque – saranno comunicati periodicamente ai “SIC”. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui l’Interessato dovesse chiedere un prestito, finanziamento, carta di credito, etc. potranno sapere se l’Interessato ha richiesto a RCI Banque un finanziamento o leasing e se ha adempiuto tempestivamente i propri obblighi nei confronti di RCI Banque. L’Interessato può ottenere maggiori informazioni su tale trattamento dei Dati consultando l’Informativa Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) consegnata da RCI Banque congiuntamente alla presente informativa;

7. TRATTAMENTO DI DATI EXTRA-UE

I Dati dell’Interessato potrebbero, sempre nei limiti delle finalità per le quali sono stati raccolti, essere trasferiti verso Paesi non appartenenti al c.d. Spazio Economico Europeo (SEE) – in particolare negli Stati Uniti d’America-, nei quali il livello di tutela dei Dati non è adeguato rispetto a quello garantito all’interno del SEE. In tali casi, la RCI Banque adotterà le misure di salvaguardia previste dal Regolamento (ad esempio le c.d. clausole contrattuali tipo o le norme vincolanti d’impresa), per assicurare che i Dati ricevano, anche nei suddetti Paesi di destinazione, un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello assicurato nel SEE.

8. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i Dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. In particolare, con riferimento alle:

- a. Finalità Contrattuali: i Dati dell’Interessato trattati per tali finalità saranno conservati sino al termine del rapporto contrattuale stipulato con la RCI Banque..
- b. Finalità di Legge: i Dati dell’Interessato trattati per tali finalità saranno conservati per la durata prescritta per ciascuna tipologia di Dato dalla legge. In particolare, la normativa vigente impone alla RCI Banque di conservare per 10 anni:
 - i. dalla comunicazione al Potenziale Cliente del rifiuto della RCI Banque di concludere il contratto; oppure
 - ii. dalla cessazione del contratto con il Cliente;i Dati utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Analogamente, l’articolo 2220 del codice civile prescrive la conservazione delle scritture contabili per 10 anni dall’ultima registrazione;
- c. Finalità di Marketing: i Dati dell’Interessato trattati per tali finalità saranno conservati per un periodo di 5 anni dalla relativa registrazione;
- d. Finalità di Profilazione: i Dati dell’Interessato trattati per tali finalità saranno conservati per un periodo di 5 anni dalla relativa registrazione;
- e. Finalità di Marketing di Terzi: i Dati dell’Interessato trattati per tali finalità saranno conservati per un periodo di 2 anni dalla prestazione del relativo consenso, fermo restando che la conservazione dei Dati da parte dei terzi a cui vengono comunicati è regolata nelle informative privacy di tali terzi;
- f. Finalità di Profilazione di Terzi: i Dati dell’Interessato trattati per tali finalità saranno conservati per un periodo di 1 anno dalla prestazione del relativo consenso, fermo restando che la conservazione dei Dati da parte dei terzi a cui vengono comunicati è regolata nelle informative privacy di tali terzi.
- g. Finalità di Legittimo Interesse di Business (ad eccezione di quelle di cui al no. (ii) del Paragrafo 3):
 - i. per 12 mesi successivi all’ultimo contatto con il Potenziale Cliente, qualora quest’ultimo scelga di non concludere il contratto con la RCI Banque e 10 anni dalla comunicazione al Potenziale Cliente del rifiuto della RCI Banque di concludere il contratto, laddove sia la RCI Banque a rifiutare la richiesta di finanziamento o leasing del Potenziale Cliente; e
 - ii. fino al termine di 10 anni successivi alla scadenza del rapporto contrattuale;nei limiti in cui le diverse categorie di Dati siano necessarie per il perseguimento delle Finalità di Legittimo Interesse di Business di cui ai nn. (i), (iii) e (iv) del Paragrafo 3. È inoltre salva la possibilità di una ulteriore conservazione dei Dati per le Finalità di Legittimo Interesse di Business, se necessaria per consentire la tutela di diritti della RCI Banque nell’ambito di un contenzioso.
- h. Finalità di Legittimo Interesse di Business no. (ii) del Paragrafo 3: i Dati dell’Interessato trattati per tali finalità saranno conservati per un periodo di 5 anni dalla relativa raccolta.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’Interessato ha una serie di diritti riconosciuti dal Regolamento in merito al trattamento dei propri Dati. In particolare, l’Interessato, in ogni momento e gratuitamente, potrà:

- a. ottenere conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano;

- b. conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;
- c. chiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Dati che lo riguardano;
- d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge;
- e. revocare il proprio consenso, ove precedentemente prestato nonché chiedere alla RCI Banque di ricevere le comunicazioni di marketing solo attraverso i canali di comunicazione tradizionali (vale a dire tramite posta cartacea o chiamate con operatore);
- f. chiedere alla RCI Banque la limitazione del trattamento dei Dati che lo riguarda nel caso in cui (i) l'Interessato contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario alla RCI Banque per verificare l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché la RCI Banque non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale; (iv) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21(1) del Regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi della RCI Banque rispetto a quelli dell'Interessato;
- g. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati svolto per Finalità di Legittimo Interesse di Business della RCI Banque, salvo che sussistano motivi legittimi per RCI Banque di continuare il trattamento dei Dati;
- h. ottenere la portabilità dei Dati, vale a dire il diritto di trasferire i Dati che ha fornito ad un'altra società o organizzazione e/o di ricevere i suoi Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; e
- i. nel caso in cui, infine, i Dati siano trasferiti dalla RCI Banque al di fuori dello SEE, l'Interessato ha il diritto di ottenere una copia delle misure di salvaguardia adottate dalla RCI Banque a tutela dei Dati o l'indicazione del luogo dove sono state rese disponibili.

La RCI Banque adotta misure ragionevoli per garantire che i Dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione PRIVACY dei siti della RCI Banque.

Inoltre, l'Interessato, in caso di rifiuto della richiesta di credito basato unicamente su di un trattamento automatizzato, ha diritto di richiedere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione presa dopo tale valutazione e di contestare la decisione.

Infine, ove ritenga che la RCI Banque tratti i suoi dati illegalmente, l'Interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa autorità di controllo del Paese in cui risiede o lavora o dove ritiene sia stata compiuta la violazione dalla RCI Banque. I dati di contatto tali ulteriori autorità di controllo sono disponibili al seguente sito internet https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per l'esercizio dei diritti suddetti, il Cliente può rivolgersi alla RCI Banque, utilizzando i seguenti dati di contatto: RCI Banque S.A. Succursale Italiana con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1159, nella persona del Rappresentante Preposto (Tel. 06/45200100 - Fax: 06/41601555 Email: clienti-it@crm.rcibs.it).

Il Titolare provvederà, anche tramite le strutture designate, a prendere in carico la richiesta e a fornire, senza ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative al trattamento dei propri dati e le azioni intraprese al riguardo della richiesta.

11. DATA PROTECTION OFFICER

Per le questioni relative al trattamento dei propri Dati ed all'esercizio dei propri diritti, gli Interessati potranno altresì rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP o DPO) della RCI Banque, il cui dato di contatto è: dataprotectionofficer-italy@mobilize-fs.com.

Il DPO costituisce il punto di contatto per gli Interessati che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri Dati e/o per l'Autorità di controllo.

12. MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la RCI Banque potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa sul trattamento dei Dati. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento saranno resi disponibili e comunicati agli Interessati in conformità alla normativa vigente.

INFORMATIVA SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (SIC)

La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) è resa anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie

Come utilizziamo i suoi dati

Gentile Cliente,

La RCI Banque S.A. succursale italiana, con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1159 (di seguito "RCI Banque" o "noi", "nostro/a"), in qualità di titolare del trattamento, La informa che per dare seguito alla sua richiesta di locazione finanziaria o finanziamento, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati.

Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

Queste informazioni saranno conservate presso la RCI Banque; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni originate dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare con la RCI Banque potranno essere comunicate periodicamente ai SIC. In calce alla presente informativa, trova l'elenco dei SIC ai quali aderisce la RCI Banque.

Quanto precede significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui Lei chiederà l'instaurazione di un rapporto contrattuale, potranno sapere se Lei ha presentato alla RCI Banque una richiesta di locazione finanziaria o di finanziamento e se Lei paga regolarmente i Suoi debiti assunti nell'ambito del rapporto instaurato con la RCI Banque.

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto con la RCI Banque. Senza questi dati la RCI Banque potrebbe non essere in condizione di dar seguito alla sua richiesta di locazione finanziaria o di finanziamento.

La conservazione delle suddette informazioni da parte delle banche dati viene effettuata sulla base del legittimo interesse della RCI Banque a consultare i SIC.

Trattamento effettuato dalla RCI Banque

I Suoi dati verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o ad un'organizzazione internazionale esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (in particolare, le norme vincolanti d'impresa e le C.d. Clausole Contrattuali Tipo). Il trattamento dei Suoi dati è effettuato secondo le modalità indicate nell'informativa resa ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.).

Lei potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra società:

RCI BANQUE S.A. Succursale Italiana	Via Tiburtina, n. 1159 00156 Roma Tel. 06/45200100 Fax. 06/416015555 e-mail: clienti-it@crm.rcibs.it
-------------------------------------	--

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

- CRIF S.p.A.
- Experian Italia S.p.A.

I Suoi dati potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di richieste nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del Suo contratto con noi, relativo a prodotti o servizi post vendita di importo modesto. Tali processi, laddove utilizzati (per determinate categorie di finanziamenti e/o classi di importo richiesto), sono necessari per la conclusione del contratto. I criteri adottati per tali valutazioni tengono conto dei dati personali forniti, di quelli eventualmente in possesso della RCI Banque e di quelli raccolti attraverso i Sistemi di Informazioni Creditizie. In base a tale processo decisionale automatizzato, la RCI Banque potrebbe rifiutare di concludere con Lei il suddetto contratto. Ad ogni modo, Lei ha il diritto di richiedere alla RCI Banque S.A. l'intervento umano, di esprimere la Sua opinione, di ottenere dalla RCI Banque la spiegazione della decisione presa e di contestare tale decisione.

Le comunichiamo inoltre che per ogni occorrenza può essere contattato il nostro Responsabile della protezione dei dati al seguente recapito: email dataprotectionofficer-italy@mobilize-fs.com

Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC

Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di Sistema di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e che rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento.

I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: a titolo esemplificativo e non esaustivo numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti, etc., che consentono di ottenere, attraverso l'applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma sintetica, tramite indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell'interessato.

Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una Sua richiesta.

I SIC cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Eurisc, Crif S.p.A., sede legale via Mario Fantin 1-3, 40131, Bologna

DATI DI CONTATTO: Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Francesco Zanardi, 41, 40131 Bologna. Tel: 051 6458900 - Fax: 051 6458940, <http://www.consumatori.crif.com> - dirprivacy@crif.com

TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata

USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no

ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com)

2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza dell'Indipendenza, 11/b, 00185 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori Fax: 199101850 Tel: 199183538 Resp. protezione dati: dpoltaly@experian.com sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)/

TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i tempi di conservazione sono quelli indicati nella tabella sotto riportata in linea con le previsioni del codice di condotta Sic

USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no

ALTRO: Il trattamento dei dati personali è effettuato da Experian Italia S.p.A., anche con dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, per finalità correlate alla tutela del credito ed alla valutazione del merito creditizio, dell'affidabilità e della situazione finanziaria, nonché volte a verificare la qualità dei dati e prevenire artifici e raggiri (anche nell'ambito del D.Lgs. n. 141/2010 e del DM n. 95/2014 e successive modifiche ed integrazioni). I dati sono conservati nel Regno Unito (dove è ubicato il server principale), e, per le indicate finalità, possono essere oggetto di operazioni di trattamento all'interno dello Spazio Economico Europeo-SEE, da parte di società del gruppo Experian e da altri soggetti che si trovano o utilizzano data center in Paesi non facenti parte dello SEE solo in presenza delle garanzie previste dalla normativa applicabile (decisione di adeguatezza della Commissione Europea, norme vincolanti d'impresa, clausole tipo UE, ecc.). L'informativa completa e aggiornata, e le informazioni sui responsabili, sono disponibili sul sito www.experian.it.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla RCI Banque ai contatti sopra riportati, oppure ai gestori dei SIC individuati sopra.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20).

Inoltre, in relazione al trattamento dei dati da parte dei SIC Lei ha il diritto di richiedere, in caso di cessione del credito, l'aggiornamento dei Dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti relativi ai crediti ceduti, munito di dichiarazione del soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione.

Tempi di conservazione dei dati nei SIC:

Tempi di conservazione dei dati nel SIC:	
richiesta del servizio	180 giorni dalla presentazione della richiesta, qualora l'istruttoria lo richieda, o 90 giorni in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità non superiori a due rate o due mesi poi	12 mesi dalla regolarizzazione
regolarizzate	
morosità superiori a due rate o due mesi poi regolarizzate	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.
rapporti che si sono svolti positivamente	60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Le predette informazioni di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati.

¹Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, appartengono alle seguenti categorie:

- a. dati identificativi, anagrafici e sociodemografici: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi all'occupazione/professione, al reddito, al sesso, all'età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare);
- b. dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo, delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;
- c. dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
- d. dati relativi ad attività di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.

ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DI SINTESI
COSTO COMPLESSIVO DEL CREDITO**1. INFORMAZIONI SULL'ALLEGATO**

Per garantire maggiore trasparenza e permettere al Cliente di scegliere in modo consapevole e libero, comprendendo meglio le caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, RCI Banque ha predisposto il presente documento al fine di illustrare *"gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti"*.

In particolare, sulla base di quanto previsto dalla normativa della Banca d'Italia sulla Trasparenza *"in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva"*.

A tal fine, nella sottostante tabella viene riportato, oltre al Costo complessivo calcolato senza i servizi accessori facoltativi (TAEG) ed al Costo complessivo calcolato considerando il credito protetto facoltativo (se presente), anche il Costo complessivo calcolato considerando tutti i servizi accessori facoltativi scelti dal Cliente.

Costo complessivo calcolato senza i servizi accessori facoltativi (TAEG)	Costo complessivo calcolato considerando il credito protetto facoltativo (se presente)	Costo complessivo calcolato considerando tutti i servizi accessori facoltativi scelti dal Cliente*

* Costo complessivo del credito calcolato con le stesse modalità del TAEG ed include il costo dei servizi accessori facoltativi presenti nel Documento di Sintesi.

Il Documento di Sintesi e il presente allegato hanno lo scopo di fornire al Cliente tutte le informazioni utili per confrontare le diverse offerte di credito presenti sul mercato e valutare in modo informato e consapevole se procedere o meno alla conclusione del contratto di credito.

Il documento è redatto esclusivamente sulla base delle informazioni e delle preferenze fornite dal Cliente al momento della richiesta.

La consegna del documento non comporta alcun impegno da parte di RCI Banque a concedere il finanziamento. La conclusione del contratto rimane infatti subordinata alla valutazione del merito creditizio del Cliente, che potrà essere effettuata solo dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie.

A seguito di tale valutazione, le condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi potranno essere confermate oppure modificate, in funzione dell'esito della verifica del merito creditizio.

DEFINIZIONI:

Costo Complessivo del Credito	Costo complessivo del credito calcolato con le stesse modalità del TAEG ed include il costo dei servizi accessori facoltativi.
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Tasso d'interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del finanziamento, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere alla Banca e che, sommata alla quota capitale, determina la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale di un finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione dei canoni. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di mora	È il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.